

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	9
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	16
DIFESA (IV)	»	17
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	23
FINANZE (VI)	»	30
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	39
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	42
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	46
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	49
AFFARI SOCIALI (XII)	»	56
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	69

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori per l'Italia: Misto-ClpI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	70
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	71
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	72
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	73

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Atto n. 433 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*). 3

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Atto n. 433.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Lara RICCIATTI (MDP), *relatrice per la X Commissione*, illustra lo schema di de-

creto legislativo in esame, adottato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea per il 2014), definisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/UE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e al regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. In particolare, esso mira a definire un quadro sanzionatorio omogeneo per i due settori.

Ricorda che la direttiva 94/11/UE individua gli elementi caratterizzanti di un sistema comune di etichettatura per le calzature, al fine di garantire una migliore informazione e una maggiore trasparenza per i consumatori, nonché il funzionamento armonioso del mercato interno. A questo riguardo, l'armonizzazione delle legislazioni nazionali è considerata il mezzo idoneo per sopprimere gli ostacoli al libero scambio. La direttiva prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli Stati membri di adottare

e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva entro il 23 settembre 1995, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature a decorrere dal 23 marzo 1996. Ricorda che il DM 11 aprile 1996 (come modificato dal successivo DM 20 gennaio 2001) di recepimento della direttiva 94/11/UE ne ha riprodotto il contenuto in materia di informazioni contenute nell'etichetta. In virtù del carattere regolamentare dell'atto, esso ha previsto unicamente l'apposizione di un termine perentorio per la regolarizzazione delle calzature prive di etichettatura o con etichettatura non conforme alle prescrizioni del decreto medesimo. In caso di decorso del termine senza che il responsabile abbia provveduto, l'autorità di vigilanza provvede a disporre il ritiro della merce dal mercato. Tale sistema dissuasivo, senza l'ausilio delle sanzioni, non sempre produce i suoi effetti, in quanto al mancato ritiro della merce dal mercato, che deve essere necessariamente a carico dei soggetti responsabili della violazione, non segue una sanzione pecuniaria.

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 ha operato il riordino della normativa comunitaria previgente in un unico strumento giuridico al fine di semplificare gli adeguamenti della materia trattata ad alto contenuto tecnico.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, ossia la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/UE e al regolamento (UE) n. 1007/2011, facendo salve le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali scorrette di cui al decreto legislativo n. 206/2005, recante il codice del consumo.

L'articolo 2 rinvia alle definizioni contenute nei seguenti atti normativi: articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011 (che definisce, tra l'altro, il prodotto tessile; la fibra tessile; la com-

ponente tessile; le fibre estranee, l'etichettatura; il contrassegno; l'etichettatura globale; il prodotto monouso); articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008 (messa a disposizione sull'immissione sul mercato; fabbricante; importatore; distributore; operatori economici; vigilanza del mercato; immissione in libera pratica).

Il quadro della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni previste dalla direttiva 94/11/CE e dal Reg. (UE) 1007/2011 è dettato, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del provvedimento. Fatta salva la clausola di riserva penale, tutte le violazioni comportano sanzioni pecuniarie amministrative.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione*, in sostituzione del relatore Guerini, illustra la parte restante del provvedimento in esame.

L'articolo 3 delinea il procedimento conseguente all'accertamento della violazione in materia di etichettatura, finalizzato alla conformazione dell'etichetta stessa (comma 7) ove questa sia mancante o non conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE. Spetta alla competente Autorità di vigilanza – il Ministero dello sviluppo economico che delega, a tal fine, la competente Camera di commercio – dopo aver contestato la violazione, assegnare un termine di 60 giorni al responsabile (il fabbricante, il suo rappresentante o il responsabile della prima immissione in commercio del prodotto sul mercato italiano) per regolarizzare l'etichetta o, in alternativa, ritirare le calzature dal mercato. Il comma 7 fa riferimento alla procedura di accertamento e contestazione prevista dalla legge quadro sulle sanzioni amministrative (legge n. 689 del 1981, articoli 13 e 14). Tali disposizioni prevedono sostanzialmente la possibilità per gli organi accertatori di assumere informazioni e procedere a ispezioni, a rilievi segnalatici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica nonché di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono essere oggetto di confisca amministrativa. Ove possibile, la violazione, deve essere contestata immediatamente; se ciò non è

possibile, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro 90 giorni (a quelli residenti all'estero entro il termine di un anno dall'accertamento). Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e, in ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto per il giudizio di opposizione (30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero 60 se il ricorrente risiede all'estero). L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. Alla mancata ottemperanza alla regolarizzazione dell'etichettatura (o al ritiro del prodotto dal mercato) entro i 60 giorni consegue l'irrogazione al responsabile di una sanzione da 3.000 a 20.000 euro (comma 8). L'ultimo comma dell'articolo 3 (comma 8), infine, esclude dall'applicazione della descritta disciplina sanzionatoria specifiche categorie di calzature (tra cui le calzature avente carattere di giocattolo, quelle d'occasione, usate, antinfortunistiche).

L'articolo 4 dello schema di decreto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di specifiche violazioni (articoli 5, 12, 14, 15 e 16) del Reg. (UE) 1007/2011, inerente le denominazioni delle fibre tessili nonché l'etichettatura e contrassegno della composizione dei prodotti tessili. Un primo spettro di sanzioni si applicano al fabbricante o all'importatore dei prodotti tessili. In particolare è prevista una sanzione:

da 3.000 a 20.000 euro per l'immissione sul mercato di prodotti senza etichetta o contrassegno indicanti dati e denominazione delle fibre che compongono i tessuti nonché per aver immesso sul

mercato un prodotto il cui documento commerciale di accompagnamento (sostitutivo di etichetta o contrassegno) non reca i dati sulla composizione fibrosa dei tessuti (commi 1 e 2);

da 1.500 a 20.000 euro per l'immissione sul mercato di prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella indicata in etichetta (o sul citato documento di accompagnamento); sono fatti i limiti di tolleranza sulla citata composizione dettati dall'articolo 20 del Regolamento (comma 4). Identica sanzione è applicata: per l'immissione sul mercato di prodotti tessili con etichetta che riporta denominazione delle fibre diverse da quelle previste dall'elenco di cui all'allegato I del Regolamento o espresse in sigle o in ordine non decrescente o in lingua straniera (comma 6); per la mancata fornitura al momento della messa a disposizione sul mercato, sui prospetti o sui siti web delle indicazioni sulla composizione fibrosa dei tessuti (per tale violazioni è sanzionato anche il distributore, comma 8); per l'immissione sul mercato di prodotto tessile senza l'espresa indicazione in etichetta della presenza di eventuali componenti di origine animale (comma 9).

Nei confronti del distributore sono invece stabilite le seguenti sanzioni:

da 700 a 3.500 euro per la messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili senza etichetta o contrassegno indicanti la composizione fibrosa (comma 3) ovvero per la mancata corrispondenza tra la citata composizione dichiarata in etichetta e quella relativa al documento di accompagnamento (comma 5);

da 200 a 1.000 euro per la violazione in materia di codificata denominazione delle fibre tessili, prevista dal comma 6 (comma 7).

L'articolo 4 – in analogia a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 7 – disciplina la procedura di accertamento e contestazione della violazione e di conformazione dell'etichetta alle prescrizioni del

Reg. 1007/2011 (comma 10). Si tratta del procedimento di cui è titolare l'autorità di vigilanza – accertamento, contestazione, assegnazione del termine di adeguamento – finalizzato alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei prodotti dal mercato. Anche in tal caso è richiamata l'applicazione degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981 ed è prevista (comma 11) l'irrogazione della sanzione da 3.000 a 20.000 euro per la mancata ottemperanza nel termine assegnato da parte dei soggetti obbligati. Come per le violazioni della direttiva di cui all'articolo 3, è esclusa l'applicazione della indicata disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 4 per specifiche categorie di prodotti tessili (quelli dati in lavorazione a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso; quelli confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi).

L'articolo 5 individua i soggetti competenti ad accertare le violazioni delle disposizioni di cui al decreto: le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le Camere di commercio territorialmente competenti il potere di irrogare le sanzioni amministrative previste dal decreto.

L'articolo 6 dispone in ordine all'esercizio delle funzioni di autorità di vigilanza del mercato le quali sono svolte dal Mi-

nistero dello sviluppo economico che si avvale delle Camere di commercio ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza. Il comma 2 dispone l'obbligo di fornire al MiSE le notizie di accertamento delle violazioni sopra descritte, ai fini del monitoraggio.

L'articolo 7 prevede il versamento delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative descritte agli articoli 3 e 4 su apposito capitolo del capo XVIII dello stato di previsione del bilancio dello Stato.

L'articolo 8 rinvia, per quanto non previsto dal decreto, alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 dispone l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto, di una serie di disposizioni legislative, al fine di sostituire le precedenti sanzioni con le nuove disposizioni sanzionatorie e di conferire maggiore organicità al complesso sistema, mantenendo le disposizioni attuative riferibili alle procedure di controllo.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Emendamenti C. 3343-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
AVVERTENZA	7

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

Emendamenti C. 3343-A.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, rileva che l'emendamento 1.70 della Commissione e gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel

*Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica.
Emendamenti C. 3960-A, approvato dal Senato.*

*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace.
Emendamenti C. 4130-A e abb.*

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Esame emendamenti C. 3343/A 9

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 9

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 13

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa. C. 3996 Andrea Maestri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 14

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4574 Berretta, C. 4575 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamenti delle proposte di legge C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 4575 Berretta*) 14

AVVERTENZA 15

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 settembre 2017.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

Esame emendamenti C. 3343/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.20 alle 13.45 e dalle 18.30 alle 18.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 settembre 2017. — *Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

– *Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Morani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commis-

sione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 423-A e abbinato, come risultante dall'esame in sede referente svolto dalla IX Commissione. Tale testo unificato reca una serie di modifiche al Codice della Strada.

Nel soffermarsi sui soli profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 1-bis, attraverso una modifica dell'articolo 12 del Codice della Strada, precisa le funzioni, in tema di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, ai quali è consentito lo svolgimento di tali compiti limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada. Allo stesso modo al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.

L'articolo 2-bis inverte le sanzioni irrogate, ai sensi dell'articolo 23 del codice della strada, per le violazioni delle norme concernenti la pubblicità nelle strade e sui veicoli. In particolare, vengono modificate le sanzioni previste dal comma 11 e dal comma 12 della norma. Secondo le disposizioni vigenti la sanzione irrogata a chiunque viola le disposizioni dell'articolo e quelle del regolamento è compresa tra 422 e 1.697 euro, mentre la violazione delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dalla norma è sanzionata assai più severamente (da 1.389 a 13.890 euro, in via solidale con il soggetto pubblicizzato). La norma è quindi diretta a prevedere che le sanzioni più severe siano irrogate nel caso di violazione delle norme

dell'articolo 26 e del relativo regolamento mentre per l'ipotesi di mancato rispetto delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni sarà sanzionata meno severamente.

L'articolo 4 (*ex* articolo 3) modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del Codice della Strada. In particolare, con una modifica al comma 2, lettera *f*), si prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto. Conseguentemente, con una modifica al comma 4, la sanzione prevista per la guida in violazione delle norme sul noleggio del conducente viene disposta per « chiunque guidi un veicolo adibito » a tale servizio e non, come attualmente previsto, « chiunque guidi un'autovettura adibita » al servizio.

L'articolo 7 interviene, in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 93-bis nel Codice della Strada. In particolare, si prevede che sia vietato per i soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni circolare alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvo il caso di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia, ovvero il caso di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'UE o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia, nel rispetto del codice doganale italiano (comma 1).

Il comma 2 prevede che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, qualora il veicolo non possa essere immatricolato in Italia l'in-

testatario del documento di circolazione estero deve chiedere al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. La sanzione per la violazione del comma 1 va da 712 a 3.558 euro, cui si aggiunge la sanzione del fermo amministrativo del veicolo fino alla sua regolarizzazione. Il documento di circolazione viene trasmesso all'Ufficio Motorizzazione civile competente per territorio e, qualora entro il termine di centotanta giorni, decorrenti dalla data di applicazione della misura accessoria del fermo amministrativo, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non venga richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del medesimo (comma 3).

Il comma 4 prevede che i veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia debbano essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti. La previsione di ulteriore normativa di dettaglio, anche relativa alle modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia, è rimessa alle modifiche del regolamento di attuazione del codice (comma 5).

Il nuovo articolo 11 modifica l'articolo 173 del Codice della Strada, rafforzando le norme di contrasto all'uso improprio di *smartphone* e altri dispositivi elettronici (*computer* portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi, ovvero cuffie sonore), aumentando la decurtazione dei punti patente previste per tali violazioni.

In particolare:

a) il comma 2 viene modificato attraverso l'inserimento esplicito di

smartphone, *computer* portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi tra gli strumenti dei quali è vietato far uso durante la guida;

b) il comma 3-*bis* viene modificato prevedendo il raddoppio della sanzione amministrativa in caso di violazione dei divieti sopra indicati (si passa da una sanzione tra 161 e 647 euro a una sanzione tra 322 e 1294 euro) e si introduce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi anche nel caso di prima infrazione. Nei casi di recidiva verificatasi nel corso di un biennio dalla prima sanzione si prevede il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che passa da due a sei mesi mentre nel regime attuale era da uno a tre mesi) e della sanzione amministrativa pecuniaria (da 644 a 2588 euro);

c) si modifica la tabella delle decurtazioni della patente a punti allegata all'articolo 126-*bis*, raddoppiando i punti sottratti alla patente (da 5 a 10) nel caso di recidiva nella violazione del divieto di utilizzo di dispositivi elettronici suddetti. Rimane invece ferma la decurtazione di 5 punti prevista per la prima violazione.

L'articolo 13-*ter* modifica le modalità di accertamento e comunicazione della violazione delle norme in materia di revisione e di assicurazione obbligatoria.

In particolare sono effettuate le seguenti modifiche:

viene abrogato il riferimento all'articolo 80, che disciplina l'obbligo di revisione dei veicoli, e all'articolo 193, concernente l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile, dal comma 1-*bis*, lettera *g-bis*, dell'articolo 201 del Codice della strada. Tale disposizione indica i casi in cui le violazioni del codice della strada possono non essere oggetto di contestazione immediata, e viene contestualmente introdotta, con riferimento a queste specifiche fattispecie, la lettera *g-ter*) che prevede la possibilità di utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rileva-

mento, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati, per l'accertamento delle suddette violazioni. Questo accertamento è effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti rispettivamente dall'archivio nazionale dei veicoli e dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

viene introdotto un comma 1-*quinquies* che, nel disciplinare la procedura di accertamento delle violazioni sopra indicate, in parte riproduce esattamente le disposizioni del comma 1-*quater* (in riferimento alla non necessità della presenza di organi di polizia stradale nel caso in cui l'accertamento avvenga con dispositivi o apparecchiature omologate o approvate per il funzionamento completamente automatico e in ordine al fatto che tali strumenti debbano essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale), in parte presenta contenuti ulteriori. Nello specifico, si definisce il valore probatorio che ha la documentazione fotografica prodotta in particolare sul fatto che un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, nel momento del rilevamento stava circolando su strada: tale documentazione è considerata un atto di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981. Questa disposizione, al comma 3, prevede che è sempre disposto il sequestro del veicolo a motore (o del natante) posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria (ovvero del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione);

qualora sulla base dell'accertamento si rilevi che un veicolo non risulti essersi presentato per la revisione o non risulti assicurato, si stabilisce che l'organo di polizia procedente inviti il proprietario (o

altro coobbligato in solido) a presentare la carta di circolazione o l'autorizzazione alla circolazione ovvero il certificato di assicurazione. In caso di omissione, si applica, ai sensi dell'articolo 180, comma 8, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697, oltre alla sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

In conseguenza di tali modificazioni, viene contestualmente aggiornato il contenuto dell'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012. Nello specifico:

viene eliminato l'obbligo di regolarizzare, entro 15 giorni, la posizione assicurativa da parte di coloro che risultino proprietari dei veicoli inseriti nell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi;

è prevista, al posto della comunicazione ai rispettivi proprietari dei mezzi, la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, dando sul medesimo sito l'informazione ai proprietari dei veicoli delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione;

l'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione viene messo a disposizione delle prefetture e degli organi di polizia.

Al riguardo, segnala che la disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che, una volta pubblicato l'elenco, si preveda la possibilità che i soggetti interessati possano procedere alla regolarizzazione della propria posizione e che solo successiva-

mente alla mancata regolarizzazione tale elenco sia trasmesso a prefetture e organi di polizia.

Evidenzia, infine, che l'articolo 13-*quater* sostituisce il comma 1 dell'articolo 206 ed è volta a ridurre l'interesse dovuto nel caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada. In particolare la norma riduce la maggiorazione dovuta ai sensi dell'articolo 27 sesto comma della legge n. 689 del 1981 ad un ventesimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta. In proposito, rammento che attualmente l'articolo 27 comma sesto della legge n. 689 del 1981 prevede che la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre di ritardo (quindi il 20 per cento annuo).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Nuovo testo C. 3265 Romanini.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge Romanini C. 3265, recante « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane », nel testo risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente.

Nel soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala preliminarmente che tale proposta di legge è finalizzata a garantire il diritto all'informazione dei consumatori e a valorizzare il pane fresco (articolo 1).

Evidenzia, quindi, che l'articolo 2 del provvedimento, nel recare le definizioni di pane (comma 1), indica anche le possibili

integrazioni di denominazioni aggiuntive (comma 2) e prevede il divieto di utilizzare la denominazione di « pane fresco » per alcune specifiche tipologie (comma 3). Al successivo comma 4 è previsto il divieto di utilizzare denominazioni quali « pane di giornata », « pane appena sfornato » e « pane caldo », nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore. Il comma 5 prevede che il pane ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente confezionati recanti una serie di specifiche indicazioni ed avvertenze, nonché la denominazione di pane completata dalla dicitura « parzialmente cotto » o altro equivalente. Il comma 6 prevede che, nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto indicato al comma 5, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la dicitura « surgelato ».

Il comma 7 dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di tali obblighi è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000 euro. Il medesimo comma prevede, inoltre, in caso di particolare gravità o recidiva, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni.

Segnala, infine, che l'articolo 11, attribuisce la vigilanza sull'attuazione del provvedimento alle ASL ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, per la violazione delle disposizioni del provvedimento stesso e che la norma rinvia la definizione di tali sanzioni alla competenza delle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

La seduta termina 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa.

C. 3996 Andrea Maestri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta, svoltasi il 13 ottobre 2016, era emersa l'esigenza che, prima della conclusione dell'esame preliminare e della fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, il Governo fornisse alla Commissione elementi utili per verificare gli eventuali effetti delle modifiche della geografia giudiziaria previste dalla proposta di legge in esame. In proposito, nel rammentare di aver trasmesso al Governo una apposita lettera, ritiene che sia potrebbe procedere ad una indagine conoscitiva volta ad acquisire le osservazioni dei soggetti direttamente interessati dalla modifica delle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa, oggetto della proposta di legge. In tal senso, evidenzia che si potrebbero audire, ad esempio, i Presidenti dei due Tribunali e rappresentanti dell'avvocatura.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE ritiene che la revisione della geografia giudiziaria sia una materia complessa, che necessita di una approfondita riflessione. Ciò premesso, ritiene che eventuali interventi in tale direzione debbano essere disposti non in via complessiva, ma in riferimento a specifiche realtà territoriali,

come la Campania, che andrebbero prese singolarmente in esame in ragione delle loro peculiari esigenze.

Quanto alla proposta di legge in discussione, evidenzia come la stessa riguardi circoscrizioni territoriali che interessano città ad altissima densità demografica. Per tali ragioni, pur condividendo l'esigenza di fornire quanto prima i dati richiesti dalla Commissione, sottolinea come il provvedimento in discussione debba essere oggetto di un attento esame e di una approfondita valutazione.

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), *relatore*, nel ringraziare il sottosegretario Migliore, ribadisce la necessità che il Governo fornisca quanto prima i dati richiesti, auspicando l'approvazione del provvedimento, largamente atteso dalla comunità locale, in tempi brevi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

C. 4574 Berretta, C. 4575 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamenti delle proposte di legge C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 4575 Berretta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ricordato che alle proposte di legge C. 4574 Berretta e C. 4575 Berretta sono state abbinare le proposte di legge C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato, che è in corso di assegnazione alla Commissione Giustizia il disegno di legge del Governo C. 4631, recante « Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali » e che,

mercoledì 6 settembre scorso, si è svolta una indagine conoscitiva nel corso della quale sono stati sentiti i rappresentanti del Consiglio nazionale forense e dell'Organismo congressuale forense, fa presente che, pertanto, non possono essere accolte eventuali richieste di audizioni, ferma restando la possibilità di acquisire, comunque, contributi scritti.

Anche a nome del relatore, onorevole Berretta, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, sottolinea l'opportunità, anche all'esito delle audizioni, di concentrare l'attenzione sui progetti di legge aventi ad oggetto l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. A tale proposito rammenta che lo scorso 4 luglio 2017 la Commissione Lavoro del Senato ha avviato l'esame della proposta di legge S. 2858 Sacconi, recante « Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate », sul quale sono in corso delle audizioni.

Pertanto, anche al fine di evitare sovrapposizioni con i lavori del Senato, ritiene che debba essere disabbinata la pro-

posta di legge Berretta C. 4575, recante « Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate ».

In assenza di obiezioni, quindi, dispone il disabbinamento della proposta di legge C. 4575 Berretta. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace.

Esame emendamenti C. 4130 ed abb./A.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI:

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso il Comitato politico e di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea (COPS), Ambasciatore Luca Franchetti Pardo (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 16

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo PICCHI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso il Comitato politico e di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea (COPS), Ambasciatore Luca Franchetti Pardo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Guglielmo PICCHI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Luca FRANCHETTI PARDO, *Rappresentante permanente d'Italia presso il Comitato politico e di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea (COPS)*, svolge una relazione.

Intervengono, quindi, Eleonora CIMBRO (MDP), Sandra ZAMPA (PD), Gianni FARINA (PD), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) e Guglielmo PICCHI, *presidente*.

Luca FRANCHETTI PARDO, *Rappresentante permanente d'Italia presso il Comitato politico e di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea (COPS)*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Guglielmo PICCHI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Sulla pubblicità dei lavori	17
Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2017-2019 (<i>Esame e rinvio</i>)	17

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2017-2019.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento in esame.

Daniele MARANTELLI (PD) riferisce che il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2017-2019 è stato trasmesso dal Ministro della

difesa – ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare – con lettera pervenuta in data 28 luglio 2017.

Al riguardo, precisa che tale disposizione ha previsto la presentazione annuale, entro la data del 30 aprile, di un « piano di impiego pluriennale » finalizzato a riassumere oltre al quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, anche l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati con risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché le spese relative alla « funzione difesa », comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Segnala, quindi, che da quando è entrata in vigore la citata disposizione normativa sono stati presentati quattro Documenti previsionali programmatici e che, rispetto alle precedenti edizioni, quella in esame si presenta rinnovata nella struttura e nella veste grafica, in modo da risultare di più agevole consultazione e

contenere specifici approfondimenti sulle principali tematiche che vedono impegnata la Difesa.

Ciò premesso, rileva che il Documento è composto di tre parti: la prima è riferita all'impegno nazionale nel contesto di riferimento; la seconda, allo sviluppo dello strumento militare; la terza, al bilancio della Difesa. Inoltre, il Documento reca sette allegati. In particolare, l'allegato C riporta schede descrittive delle singole missioni internazionali oggetto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017.

Osserva, quindi, che in relazione alla prima parte – in linea di continuità con il precedente documento programmatico pluriennale (riferito al triennio 2016-2018) e nel solco dell'analisi geopolitica internazionale delineata nel Libro bianco per la sicurezza internazionale del 2015 – il documento in esame conferma l'esistenza di un contesto internazionale complesso, conflittuale e fortemente dinamico. Nelle parole del Documento, si registra « un crescente indebolimento e una crescente frammentazione delle tradizionali strutture statuali, sotto la spinta di fenomeni a forte caratterizzazione identitaria che rendono ancor più arduo gestire a livello centrale i caratteri complessi dell'attuale fase storica ». Rispetto al passato – così è sottolineato nel Documento – il contesto internazionale appare caratterizzato da numerosi focolai di tensione determinati da una pluralità di fattori « politici, sociali, economici, ambientali e confessionali, che sembrano radicarsi più agevolmente in aree dalle precarie condizioni economiche e sociali ».

Si esprime, inoltre, particolare preoccupazione, per l'indeterminatezza dei possibili attori e dei possibili luoghi dei futuri conflitti, con particolare riferimento allo sviluppo crescente di attacchi nel dominio cibernetico.

Come già evidenziato nel Libro bianco, questa tipologia di attacchi viene dalla Difesa reputata estremamente pericolosa ed in grado di determinare effetti distruttivi analoghi a quelli prodotti con armi convenzionali ed idonei ad incidere sull'e-

sercizio di libertà essenziali per il sistema democratico. Gli attacchi possono, infatti, originare da qualsiasi punto della rete globale e per le loro peculiarità – sono asimmetrici, trasversali e mutevoli – possono determinare rilevanti conseguenze sul funzionamento e sull'integrità della rete informatica di un Paese, ed in particolare sulle infrastrutture informatizzate critiche di interesse nazionale.

Per quanto riguarda le aree geografiche che destano maggiore preoccupazione in termini di sicurezza e stabilità, particolare attenzione viene data all'area euro-mediterranea e mediorientale, ai Balcani e all'Afghanistan.

In particolare, con riferimento all'area euro-mediterranea, nel Documento si esprime preoccupazione per la « delicata situazione in Libia, un Paese che da sempre ha rappresentato una priorità strategica per l'Italia, sia per ragioni storiche, sia a seguito dei recenti sviluppi in materia di sicurezza ed energia ».

Per quanto concerne, poi, i conflitti che riguardano l'area mediorientale, con particolare riferimento a quelli che investono la Siria e l'Iraq, il Documento sottolinea la complessità della situazione in tale regione, in cui sono coinvolte formazioni dell'estremismo jihadista e potenze di livello regionale e globale, mosse da obiettivi politici divergenti.

Al riguardo sono ritenuti necessari ulteriori sforzi da parte della comunità internazionale, sia in ambito politico-diplomatico, al fine di eliminare definitivamente la minaccia dell'ISIS nel teatro siro-iracheno e di dare al contempo un assetto politico stabile e pacificato a queste aree. Si sottolinea, inoltre, come l'instabilità che caratterizza quest'area rischi di estendersi al confinante Libano, dove – in seno alla missione delle Nazioni Unite UNIFIL – continua ad operare un consistente contingente militare nazionale. Si afferma nel Documento che « Il supporto a due Paesi chiave di quest'area, Iraq e Libano, costituisce ulteriore priorità nazionale, sia in ambito multilaterale, sia a

livello bilaterale, in particolare nel rafforzamento delle capacità autonome di difesa e sicurezza ».

Per quanto riguarda, poi, l'Afghanistan, il Documento manifesta preoccupazione a causa della presenza, oltre dei talebani, di elementi di al-Qaeda e dell'Isis. Al riguardo si segnala come sia in atto, a livello NATO, la revisione della missione *Resolute Support* (RSM), « che continuerà a fornire il necessario supporto alle autorità afgane nella lotta al terrorismo, al fine di pacificare e stabilizzare quest'area cruciale per gli equilibri globali ».

Infine, con riferimento all'area dei Balcani, il Documento sottolinea l'importanza strategica della partecipazione italiana alla missione NATO Kosovo Force (KFOR), in considerazione della necessità di prevenire lo sviluppo di minacce terroristiche nell'area e di contribuire al completamento del percorso dei Paesi della regione verso una piena integrazione nelle strutture europee ed euro-atlantiche.

In relazione agli impegni nazionali della Difesa il Documento programmatico pluriennale riferito al triennio 2017-2019 passa in rassegna una serie di attività che vedono coinvolte le Forze armate nell'espletamento dei diversi compiti istituzionali previsti dall'articolo 89 del codice dell'ordinamento militare.

In particolare, il Documento ricorda l'operazione « Mare sicuro » autorizzata per la prima volta dal decreto-legge n. 7 del 2015 e, da ultimo, prorogata fino al 31 dicembre 2017 con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2016, adottata dal Governo ai sensi della legge n. 145 del 2016.

Ulteriori operazioni della Difesa in ambito nazionale oggetto di analisi nel documento sono l'operazione « Strade sicure » e l'operazione « Sabina », attivate in seguito ai fenomeni sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel secondo semestre del 2016 e alla conseguente richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Protezione Civile (PRO-CIV) di un contributo delle Forze armate,

in coordinamento con le altre amministrazioni dello Stato, per fronteggiare l'emergenza.

La seconda parte del documento è dedicata allo « Sviluppo dello strumento militare ». In tale sezione sono individuati gli indirizzi strategici della Difesa nel prossimo triennio, le esigenze operative e le linee di sviluppo capacitivo di medio e lungo termine delle Forze armate, con particolare riferimento all'analisi dei principali programmi d'investimento della Difesa in corso di esecuzione e di quelli che si ritiene necessario avviare in una fase successiva nella misura in cui saranno reperite le necessarie risorse finanziarie.

L'analisi delle principali voci di spesa del comparto difesa è a sua volta trattata nella terza parte del Documento.

Preliminarmente e attraverso una serie di grafici, il Documento analizza l'andamento delle risorse stanziare per la Difesa, comprese quelle iscritte nel bilancio ordinario, degli stanziamenti per le missioni internazionali e dei finanziamenti allocato presso il Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo viene rilevato come nell'ultimo decennio vi sia stato « un andamento altalenante a causa delle note circostanze legate alla crisi economica iniziata nel 2007 e dei discendenti interventi di revisione della spesa pubblica, passando dal valore di 23.655,6 milioni di euro del 2008 all'importo di 23.478,3 milioni del 2017 ». Si sottolinea, inoltre, il costante *trend* negativo delle citate risorse rapportate ai rispettivi valori di PIL dell'ultimo decennio, che passano dal valore di 1,51 per cento del 2008 all'attuale rapporto di 1,37 per cento.

Ciò premesso, in via generale, il Documento programmatico pluriennale ricorda che la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) ha autorizzato il Ministero della difesa a spese finali in termini di competenza per 20.269,1 milioni di euro nel 2017 (pari al 1,19 per cento del PIL previsionale), 20.061,8 milioni per il 2018 e 20.027,2 milioni per il 2019.

A sua volta, l'articolo 1, comma 140, della stessa legge di bilancio 2017 ha previsto l'istituzione di uno specifico

fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al « finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese » in settori di spesa specificamente individuati, tra i quali rientra anche il settore della Difesa.

In particolare la Difesa risulta destinataria di 49,5 milioni nel 2017, 199,7 milioni nel 2018 e 251,4 milioni nel 2019. Complessivamente, le risorse destinate alla Difesa in tutto il quindicennio sono pari a poco meno di 10 miliardi.

Particolarmente significativa è poi la parte del Documento che analizza le previsioni di spese relative alle singole funzioni della Difesa, suddivise nei settori del personale, dell'esercizio e dell'investimento.

Il settore del personale raggruppa tutte le spese destinate alla retribuzione del personale (militare e civile) in servizio, con e senza rapporto continuativo d'impiego. Il settore esercizio include, invece, tutte le voci di spesa correlate alle attività di addestramento e formazione, piccola manutenzione dei mezzi, mantenimento delle scorte e altre voci destinate a garantire la funzionalità e l'efficienza dello strumento militare. Infine, il settore investimento, raggruppa le spese destinate all'ammodernamento e al rinnovamento (A/R) dello strumento militare e al suo sostegno (ricostruzione scorte e grandi manutenzioni), nonché alla ricerca.

In relazione alle richiamate componenti (personale, esercizio e investimento) il Documento programmatico pluriennale « mostra un'allocazione delle risorse sbilanciata a favore delle spese per il personale. Tale situazione – si sottolinea nel Documento – « rappresenta una criticità per la Difesa che nel tempo potrà essere mitigata attraverso la riallocazione sui settori dell'esercizio e dell'investimento di quelle risorse che si renderanno disponibili a seguito delle predette riduzioni del personale ».

Al riguardo, il DPP fa presente che « pur nel generale contesto riduttivo, sono comunque rilevabili incrementi nella categoria dei « Sergenti », dei « Volontari in

Ferma Prefissata » e, in via marginale, degli « Allievi » da ascrivere alle dinamiche relative al transito tra i vari ruoli nell'ottica del futuro conseguimento degli obiettivi organici ». Questa dinamica – in un quadro di riduzione delle unità verso l'obiettivo il numerico di 150.000 da conseguire entro il 2024 ai sensi della legge n. 244 del 2012 – « risulta, peraltro, coerente con gli obiettivi fissati nel Libro bianco che, nel confermare il suddetto volume organico complessivo, ne prevede una rimodulazione attraverso una diminuzione del personale in servizio permanente ed un contestuale incremento della percentuale del personale a tempo determinato ».

Per quanto concerne le previsioni di spesa relative all'esercizio, va detto che, da un punto di vista prettamente economico, in tale macro aggregato sono comprese tutte le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi e, più in generale, correlate al mantenimento in efficienza e all'operatività dello strumento militare.

Il Documento segnala che la contrazione di risorse per il settore esercizio è stata particolarmente rilevante: si è arrivati in poco meno di 10 anni, dal 2008 al 2017, ad un taglio degli stanziamenti di circa il 52 per cento, passando da 2,7 miliardi di euro ai circa 1,3 miliardi di oggi. Per contenere gli effetti della contrazione subita dalla disponibilità di risorse sul settore esercizio, si è intervenuti sulla razionalizzazione e valorizzazione immobiliare.

Con riferimento, poi, al settore investimento, le risorse previsionalmente disponibili al settore dell'investimento ammontano per l'anno 2017 a 2.141,1 milioni di euro, 2.122,8 per il 2018 e 2.164,1 per il 2019.

Si evidenzia, inoltre, che sarebbe necessaria una programmazione più stabile degli investimenti e che l'adozione di una legge pluriennale sessennale potrà garantire quella la certezza dei finanziamenti che, come rilevato anche nel Libro bianco, costituisce « fattore essenziale per assicurare la corretta pianificazione d'utilizzo delle stesse ». Al riguardo è utile ricordare

che l'introduzione di una legge pluriennale sessennale per il finanziamento dei programmi di interesse della Difesa è prevista dal disegno di legge del Governo S. 2728, all'esame della Commissione difesa del Senato, che reca norme per la riorganizzazione dei vertici del Ministero difesa e prevede deleghe al Governo per la riforma dello strumento militare.

Con riferimento alla funzione « Sicurezza del Territorio », pertinente alle esigenze finanziarie dell'Arma dei carabinieri, il Documento ricorda che i compiti istituzionali dell'Arma sono attinenti alla sfera di ordine e sicurezza pubblica. Si aggiungono i compiti conseguenti all'assorbimento, da parte dell'Arma dei carabinieri, delle funzioni originariamente appartenenti al Corpo forestale dello Stato, quantificabili in circa 492 milioni di euro.

Lo stanziamento previsionale per l'esercizio finanziario 2017 ammonta a circa 6.519,8 milioni, al netto dei risparmi di spesa previsti dal decreto legislativo n. 177 del 2016. Dalle disponibilità di bilancio dovranno essere sottratte, nel corso del corrente esercizio finanziario, le risorse da attribuire alle altre Amministrazioni interessate dall'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (come previsto dall'articolo 13 del citato decreto).

Il confronto analitico tra le previsioni di spesa incluse nella legge di bilancio 2017-2019 e quanto assegnato alla Funzione Sicurezza del territorio nel 2016 evidenzia un incremento nel corrente esercizio finanziario riconducibile al richiamato accorpamento del Corpo forestale dello Stato e un lieve calo negli stanziamenti per il prossimo biennio.

In relazione ai richiamati stanziamenti il Documento sottolinea come « le risorse disponibili a inizio esercizio finanziario, per il « funzionamento » (compresi 83 milioni destinati al « fondo scorta ») non garantiscono le esigenze incompressibili dell'Arma, consentendo di pianificare solo in maniera parziale taluni programmi approvigionativi, sia di mantenimento della struttura, sia di ammodernamento e rin-

novamento, finalizzati ad assicurare i necessari livelli di efficienza e funzionalità operativa dei reparti ».

Proseguendo nell'analisi delle ulteriori previsioni di spesa, per quanto concerne le spese non direttamente collegate ai compiti istituzionali della Difesa queste trovano collocazione all'interno della cosiddetta voce « Funzioni Esterne », relativa al soddisfacimento di specifiche esigenze regolate da leggi e decreti.

Lo stanziamento previsionale per il 2017 ammonta a 141 milioni di euro, con un incremento di 23,2 milioni sulle assegnazioni 2016. Per gli anni 2018 e 2019 gli stanziamenti previsionali si assestano, rispettivamente, a 135, 6 e 135,3 milioni.

Infine, per quanto concerne le previsioni di spesa relative alle pensioni provvisorie del personale in ausiliaria per l'anno 2017, lo stanziamento previsionale ammonta a 396,5 milioni di euro, con un decremento di 16,7 milioni rispetto alla dotazione 2016, dovuto, in parte, alla riduzione, dal 70 al 50 per cento dell'indennità di ausiliaria prevista, già a decorrere dal 2015, dalla legge di stabilità 2015. Per gli anni 2018 e 2019 gli stanziamenti previsionali si attestano, rispettivamente, a 399,5 e 400,5 milioni di euro.

Una specifica parte del Documento è dedicata all'analisi dettagliata degli stanziamenti del Ministero dello sviluppo economico a favore del comparto difesa. Al riguardo si fa preliminarmente presente che attraverso questo contributo viene assicurato il finanziamento di alcuni specifici programmi che sostengono importanti attività in settori considerati ad alta valenza tecnologica ed industriale nei quali lo sviluppo o il mantenimento di presenza e capacità risulta di elevato interesse nazionale per i correlati ritorni in termini di competitività e crescita industriale, nonché per l'operatività dello Strumento militare ad alto contenuto tecnologico.

Viene, altresì, ricordato come nel corso degli anni sono state adottate una serie di iniziative legislative oggetto di progressivo rifinanziamento o rimodulazione tenuto

conto dello stato di maturazione dei singoli programmi e delle risorse finanziarie disponibili.

Per quanto concerne l'anno 2017, in particolare, la legge n. 232 del 2016 ha provveduto a rifinanziare o rimodulare il finanziamento per complessivi 2.550 milioni.

Il DPP segnala che in assenza d'interventi correttivi nei prossimi provvedimenti di finanza pubblica si attendono ripercussioni a partire dal 2018, principalmente sui seguenti programmi: elicottero NH-90 Tornado Mid Life Update (MLU); FREMM, in luce della decorrenza posticipata dei rifinanziamenti recati dalla legge n.232 del 2016 (legge di bilancio 2017); Eurofighter Typhoon (F-2000); VBM 8x8 (completamento seconda Brigata).

Un apposito paragrafo del Documento è dedicato al finanziamento delle missioni internazionali, con particolare riferimento all'impianto normativo previsto dalla legge n. 145 del 2016.

A questo proposito rammenta che è stato trasmesso dal Governo alle Camere, al fine dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione delle risorse del fondo tra le missioni internazionali. Il cui esame – da parte delle Commissioni affari esteri e difesa – dovrebbe iniziare domani.

Segnala, infine, che una parte particolarmente interessante del Documento è quella trattata nel paragrafo intitolato « Il bilancio della difesa in chiave NATO ».

Al riguardo ricorda come nella Dichiarazione conclusiva del Summit NATO tra Capi di Stato e di Governo, svoltosi in

Galles il 4 e 5 settembre del 2014, gli Stati membri dell'Alleanza abbiano sottoscritto un impegno formale per il raggiungimento di un obiettivo di spese militari in rapporto al PIL nazionale. In base alla dichiarazione, le Nazioni NATO si sono impegnate affinché le rispettive spese nazionali per la Difesa convergano in tempi definiti verso riferimenti comuni, tra cui una spesa per la Difesa pari al 2 per cento del PIL entro il 2024.

Ulteriori impegni riguardano una quota per le spese dedicate agli investimenti in equipaggiamenti pari al 20 per cento del complessivo delle spese per la difesa (corrispondente al 0,4 per cento del PIL) e la necessità – per i Paesi non ancora in linea con i parametri di spesa anzidetti – di operare a livello nazionale al fine di allineare, entro dieci anni, i propri parametri a quelli di riferimento. È stata inoltre riconosciuta la necessità di invertire eventuali *trend* negativi di spesa per la Difesa in presenza di parametri difformi, in difetto, rispetto ai riferimenti. Secondo i dati forniti alla NATO nel 2016, solo cinque Paesi rispettano il parametro del 2 per cento. L'Italia contribuisce alle spese militari nella misura dell'1,1 per cento.

Conclude esprimendo un giudizio estremamente positivo sul Documento in esame per la chiarezza e l'ampiezza dei dati riferiti restando a disposizione della Commissione per eventuali approfondimenti.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 293- <i>bis</i> del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	23
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	24
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	27
Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. Nuovo testo C. 3653 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. Atto n. 432 (Rilievi alle Commissioni II e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	25
AVVERTENZA	26

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.20.

Introduzione dell'articolo 293-*bis* del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

C. 3343-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 6.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che l'Assemblea, in data 12 settembre 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 6 degli emendamenti che, rispetto alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5, che la Commissione bilancio ha già esaminato nella seduta del 25 luglio 2017, contiene le ulteriori proposte emendative Gasparini 1.50, Gasparini 1.51 (identico all'emendamento Ferraresi 1.27, contenuto nel fascicolo n. 5) e Ferrari 1.52 e 1.53. In pari

data è stato inoltre trasmesso l'emendamento 1.70 della Commissione.

Poiché ritiene che le proposte emendative sopra menzionate non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.

C. 3960-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 2.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, avverte che, in data 25 luglio 2017, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che rispetto al precedente fascicolo n. 1 – sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere di nulla osta nella seduta dello scorso 18 luglio – contiene la sola proposta emendativa Abrignani 2.109.

Al riguardo, poiché la citata proposta emendativa, che interviene in materia di norme statutarie delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulla predetta proposta emendativa, non già ricompresa nel fascicolo n. 1, un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Testo unificato C. 104 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2017.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che la relazione tecnica è ancora in corso di predisposizione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 agosto 2017.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio ancora non positivamente verificata (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

Nuovo testo C. 3653.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva preliminarmente che le norme prevedono l'attribuzione della denominazione di città di identità ai comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio eno-gastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana (comma 1) e che, a tal fine, si dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari (comma 2). Ricorda che i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui sopra sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 3). Segnala, infine, che è presente una clausola di invarianza finanziaria per cui all'istituzione e alla tenuta del Registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4). Fa presente che il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare nel presupposto che il Ministero competente possa provvedere all'istituzione e alla tenuta del previsto registro nell'ambito delle risorse disponibili. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione e di conferma.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.

Atto n. 432.

(Rilievi alle Commissioni II e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea per il 2014), è finalizzato a dare attuazione all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, che impone agli stati membri di stabilire e applicare le sanzioni per la violazione del regolamento stesso e delle relative norme di attuazione. Fa presente che l'articolo 3 della legge n. 114 del 2015 conferisce delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni europee sprovviste di sanzioni e vigenti al momento di entrata in vigore della legge di delegazione europea. Rileva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che non attribuisce effetti finanziari al provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che dalla relazione tecnica si evince che la destinazione delle entrate da sanzioni a finalità di spesa non determina il venir meno di somme già scontate in bilancio. Al riguardo ritiene utile una conferma.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che la destinazione delle entrate da sanzioni a finalità di spesa non determina il venir meno di somme già scontate in bilancio.

Antonio MISIANI (PD) preannuncia il suo voto favorevole.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (atto n. 432);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.
Nuovo testo C. 4299.*


ALLEGATO

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvato dal Senato.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

11 Set 2017 19:25:47

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

1/4



Prot. n. 160978/2017
Entrata prot. n. 0159886/2017
Allegati: 1

Roma, 11 SET. 2017

All'Ufficio legislativo Economia
S E D E

e, p.c.:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
S E D EAll'Ufficio legislativo Finanze
S E D E

OGGETTO: A.C. n. 4522 – Proposta di legge recante “Norme in materia di domini collettivi”.
Relazione tecnica di passaggio.

Con riferimento alla proposta di legge indicata in oggetto, è pervenuta, per le pertinenti valutazioni, unitamente a vario carteggio tra cui la nota del Ministero della Giustizia prot. n. 32119 del 2 agosto 2017, la relazione tecnica-RT aggiornata in base al testo approvato in prima lettura, con alcune modifiche, dal Senato della Repubblica e passato all'esame della Camera dei Deputati.

Al riguardo, esaminata la suddetta RT alla luce del quadro normativo di riferimento, per gli aspetti di competenza, si rileva che, segnatamente all'articolo 1, comma 2 come emendato dal Senato, la RT si limita, in sostanza, ad illustrare come la concreta finalità della norma sia “riconoscere la proprietà di tali comunità di abitanti come proprietà costituzionalmente riconosciuta e garantita agli stessi livelli della proprietà pubblica e privata”, per il qual fine “viene attribuita ai domini collettivi la personalità giuridica di diritto privato e l'autonomia statutaria”, e riconduce l'assenza di riflessi negativi a carico della finanza pubblica alla conservazione, nonostante l'intervenuta modificazione dell'assetto organizzativo-gestionale, del preesistente regime giuridico (inalienabilità, inusucapibilità, inespropriabilità e immutabilità della loro destinazione agro-silvo-pastorale) dei beni collettivi in argomento.

Ciò posto, nel rinviare al parere n. 155485 del 31 luglio 2017 in merito alla sostanziale assenza di riflessi finanziari “nuovi” per la finanza pubblica in relazione ai beni interessati dalla gestione dei domini collettivi, va evidenziato come resta non del tutto chiarito il profilo di siffatti enti gestori, circostanza pure adombrata nel dossier n. 567 del 26 luglio 2017, in relazione al quale si è preso atto – condividendone, quindi, il fondamento – delle richieste di chiarimenti avanzate in eDM

11 Set 2017 19:25:47

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

2/4


proposito.

La collocazione dei menzionati enti nell'ambito del perimetro pubblico appare determinante quanto all'individuazione di possibili effetti onerosi. Invero, per un verso, nel testo approvato dal Senato, detti enti sono qualificati di "*diritto privato*" (articolo 1, comma 2), ma, per altro verso, possono svolgere funzioni riconducibili agli enti locali (articolo 3, comma 7) e, recentemente, sono stati ricompresi, salvo talune eccezioni, nella disciplina della "*scissione dei pagamenti*", applicabile, massimamente, ad amministrazioni pubbliche (articolo 17-ter, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

In virtù di quanto sopra, considerato pure che nella RT non emergono elementi idonei a scongiurare riflessi onerosi derivanti dal tratteggiato profilo soggettivo, la RT non può essere verificata positivamente.

In altri termini, si reputa necessario che la RT attesti che il funzionamento degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico in argomento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA
(ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il disegno di legge persegue la finalità del riconoscimento dei domini collettivi intesi come soggetti neo-istituzionali, in quanto ad essi compete l'amministrazione, sia in senso oggettivo che soggettivo, del patrimonio civico. Inoltre, in quanto enti gestori delle terre di collettivo godimento, rientrano a pieno titolo nell'imprenditoria locale cui competono le responsabilità di tutela e di valorizzazione dell'insieme di risorse naturali ed antropiche presenti nel demanio civico.

All'**articolo 1**, la disposizione di cui al **comma 1** è volta a riconoscere i domini collettivi, comunque denominati, quali ordinamenti giuridici primari di comunità originarie, soggetti alla Costituzione e dotati di capacità di autonormazione e di gestione dei beni di proprietà collettiva e/o gravati da diritti di uso civico. La norma ha carattere meramente definitorio e ordinamentale, pertanto non presenta profili finanziari.

La disposizione di cui al **comma 2 (articolo 1)** è volta a riconoscere la proprietà di tali comunità di abitanti come proprietà costituzionalmente riconosciuta e garantita agli stessi livelli della proprietà pubblica e privata. Nell'ottica prospettata, pertanto, viene attribuita ai domini collettivi la personalità giuridica di diritto privato e l'autonomia statutaria. La predetta qualificazione giuridica e la potestà gestionale sui beni collettivi, senza più il vincolo di controllo da parte degli enti locali in base alla legge 142/1990 che rimane previsto in via residuale, ai sensi del comma 4 del successivo articolo 2, concorrono a realizzare la funzione dei domini collettivi di tutela e di valorizzazione delle risorse costituenti il patrimonio o demanio civico. Tuttavia, la permanenza del regime giuridico di inalienabilità, indivisibilità, inusufruttibilità e di perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei beni in questione, come disposto dal comma 3 del successivo articolo 3, assicura che, nonostante l'intervenuta modificazione dell'assetto organizzativo-gestionale, non derivino riflessi negativi a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2**, comma **1**, ha carattere di norma di principio, pertanto non presenta profili finanziari.

I successivi commi **2**, **3** e **5** presentano natura ordinamentale e definitoria, chiarendo l'ambito di applicazione del disegno di legge, perciò risultano anch'essi privi di effetti finanziari.

Per quanto concerne il comma **4**, che assegna ai domini collettivi la potestà gestionale sui beni da loro amministrati con la finalità di ottenere il maggior interesse dall'utilizzo dei medesimi beni, si rinvia a quanto rappresentato con riferimento al comma 2 dell'articolo 1.

Le disposizioni contenute nell'**articolo 3** presentano carattere ordinamentale, pertanto sono prive di effetti sulla finanza pubblica; in ogni caso, il riconoscimento formale dei cosiddetti domini collettivi quali soggetti neo istituzionali non determina un ampliamento degli immobili rientranti nell'esenzione IMU, prevista dall'articolo 1, comma 13, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per i terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile; infatti, i terreni individuati dalla norma citata sono già riconducibili ai domini collettivi, definiti anche terre collettive.

Si fa presente, infine, che qualora dall'applicazione dell'impianto normativo del presente disegno di legge dovessero insorgere controversie di natura giudiziaria, queste potranno essere demandate alla giurisdizione per materia dei commissariati agli usi civici - competenti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 - o al giudice ordinario competente per territorio. A tali attività si potrà adeguatamente far fronte con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione del Presidente di AssoB.it, Stefano Capaccioli (*Svolgimento e conclusione*) 30

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 31

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 31

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

**Audizione del Presidente di AssoB.it,
Stefano Capaccioli.**

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera

dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano CAPACCIOLI, *Presidente di AssoB.it*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (PD), Carlo SIBILIA (M5S) e Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), ai quali risponde Stefano CAPACCIOLI, *Presidente di AssoB.it*.

Pongono ulteriori domande e considerazioni i deputati Marco BALDASSARRE (Misto-AL-TIpI), Daniele PESCO (M5S) e Luca FRUSONE (M5S), ai quali risponde Stefano CAPACCIOLI, *Presidente di AssoB.it*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia il dottor Capaccioli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 agosto scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame, il relatore, Currò, ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole.

Michele PELILLO (PD) chiede di rinviare alla giornata di domani la votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per la giornata di domani.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385.

Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Moretto, impossibilitata a intervenire alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, recante modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, a cui sono state successivamente abbinare le proposte di legge C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

Rileva preliminarmente come la Commissione Finanze abbia già esaminato in sede consultiva il provvedimento in una precedente fase del suo *iter* presso la Camera, esprimendo su di esso parere favorevole con un'osservazione nella seduta del 24 settembre 2014.

Successivamente, dopo l'avvio della discussione in Assemblea, il provvedimento è stato rinviato in Commissione e quindi radicalmente modificato e integrato nel corso del susseguente esame in sede referente.

Illustra quindi l'articolo 01, il quale modifica gli articoli 2 e 3 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285

del 1992, in materia di viabilità forestale, in particolare inserendovi le definizioni di viabilità forestale, sentiero, mulattiera, tratturo, nonché demandando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle regioni la definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo della viabilità forestale, nonché delle categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di essa.

Inoltre si autorizza il Governo a modificare l'articolo 122 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di prevedere che la circolazione sulla viabilità forestale possa essere regolata da apposita segnaletica.

L'articolo 02, modificando l'articolo 3 del codice della strada, introduce la definizione di utente vulnerabile della strada, individuata nei conducenti di ciclomotori, motocicli, nonché di altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada.

L'articolo 03 modifica agli articoli 6 e 7 del codice della strada, relativi alla regolamentazione della circolazione, prevedendo, relativamente alla circolazione fuori dei centri abitati, che l'ente proprietario della strada possa ammettere l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza.

Relativamente alla circolazione nei centri urbani si prevede, in parallelo, che il sindaco possa con ordinanza ammettere l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza.

L'articolo 1, integrando l'articolo 9 del codice della strada, inserisce gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati tra quelli che rientrano tra i veicoli atipici.

L'articolo 1-*bis*, integrando l'articolo 12 del codice della strada, interviene sulla disciplina in materia di conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta.

In tale ambito viene previsto che le funzioni di prevenzione e accertamento di tali violazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997 (in base al quale i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione), possono essere attribuite a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi solo limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada.

Inoltre si stabilisce che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta possono essere attribuite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ai sensi dell'articolo 17, comma 133, della predetta legge n. 127 (in base al quale le predette funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, al quale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico), solo limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, escludendo la possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.

L'articolo 2 modifica l'articolo 16 del codice della strada, relativo alle fasce di rispetto in rettilineo e aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.

L'articolo 2-*bis* modifica all'articolo 23 del codice della strada, in materia di

pubblicità sulle strade, modificando l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di violazione delle norme in materia.

L'articolo 2-ter, integrando l'articolo 40 del codice della strada, prevede che nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione, ovvero nei casi di rifacimento della segnaletica, qualora l'ente proprietario lo ritenga conforme ad esigenze di sicurezza, può essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli.

L'articolo 2-quater, integrando l'articolo 41 del codice della strada, stabilisce l'obbligo che gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti, siano dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione, nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi particolarmente frequentati da pedoni, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici.

La norma specifica che all'attuazione di tale obbligo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

L'articolo 2-quinquies modifica l'articolo 45 del codice della strada, relativo alla verifica delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità, prevedendo che con il Regolamento di attuazione del codice sono indicate anche le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura delle predette apparecchiature.

L'articolo 2-sexies, integrando l'articolo 60 del codice della strada, inserisce le macchine agricole d'epoca, nonché di interesse storico e collezionistico, nella categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche, rinviando a un decreto del Mini-

sterio delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecniche dei veicoli.

L'articolo 3, modificando l'articolo 61 del codice della strada, aumenta da 18 metri a 18,75 metri la lunghezza massima dei veicoli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea.

L'articolo 4 modifica l'articolo 85 del codice della strada, concernente il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, prevedendo sostanzialmente che possono essere destinati a effettuare tale servizio di noleggio, oltre che gli autoveicoli, anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone.

L'articolo 4-bis, integrando l'articolo 93 del codice della strada, interviene sulla disciplina relativa all'immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico, prevedendo che l'immatricolazione di tali veicoli è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati.

Nel caso specifico di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, a esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa in materia di contributi statali alla rottamazione, si prevede che il richiedente possa ottenere, con oneri a suo carico, targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo standard europeo.

L'articolo 4-ter, integrando l'articolo 100 del codice della strada, prevede che i veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo della targa, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e deve avere caratteristiche

dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione.

L'articolo 5 modifica in più punti l'articolo 110 del codice della strada, concernente i requisiti per l'immatricolazione delle macchine agricole, prevedendo che l'immatricolazione di tali macchine possa essere effettuata, oltre che a nome degli imprenditori agricoli e di enti e consorzi pubblici, anche a nome di commercianti di macchine agricole.

L'articolo 5-bis modifica l'articolo 115 del codice della strada, in materia di requisiti per la guida di veicoli, innalzando da sessantacinque a sessantotto anni il limite di età per guidare autotreni e autoarticolati di massa superiore a 20 tonnellate e innalzando da sessantotto a settanta anni l'età massima a cui può essere elevato il predetto limite (in presenza di attestazione medica annuale sui requisiti fisici e psichici).

In parallelo viene innalzato altresì da sessanta a sessantacinque anni il limite di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone, nonché da sessantotto a settanta anni l'età massima a cui può essere elevato il predetto limite (in presenza di attestazione medica biennale sui requisiti fisici e psichici).

L'articolo 6 modifica l'articolo 122 del codice della strada, concernente le esercitazioni di guida, consentendo agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A (cioè relative, rispettivamente: ai ciclomotori a due ruote; ai veicoli a tre ruote; ai quadricicli leggeri di massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg; ai motocicli di cilindrata massima di 125 cm³ potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; ai motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg; ai motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

ai tricicli) di esercitarsi con i corrispondenti veicoli senza che su di essi prenda posto altra persona in funzione di istruttore.

L'articolo 7, introduce nel codice della strada l'articolo 93-bis, il quale vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

Sono esclusi da tale divieto i veicoli concessi in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nonché i veicoli concessi in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario.

Qualora il veicolo non possa essere immatricolato in Italia l'intestatario del documento di circolazione estero chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

La disposizione prevede, per la violazione del predetto divieto, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 712 a euro 3.558, nonché il fermo amministrativo del veicolo fino alla sua regolarizzazione. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla data di applicazione del fermo amministrativo, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non venga richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.

In tale ambito segnala, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, il comma 4 del nuovo articolo 93-bis, il quale prevede che i veicoli cancellati dalla circolazione per

esportazione, per essere riammessi in Italia devono essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.

L'articolo 8 modifica in più punti l'articolo 142 del codice della strada, in materia di limiti di velocità e relativi controlli.

In particolare, per quanto riguarda il limite di velocità previsto per gli autotreni viene specificato che nel caso di autotreni costituiti da un autoveicolo di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) o N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) trainante un rimorchio di categoria O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t) o O2 (rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t), il limite è 70 km/h fuori dei centri abitati e di 100 km/h sulle autostrade (laddove per le altre tipologie di autotreni il limite in autostrada è di 80 km/h).

Inoltre, riguardo alla postazione di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, si prevede che ci sia una distanza di almeno trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità.

Viene altresì stabilito che gli enti locali pubblichino sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto, la relazione annuale in cui sono indicati, l'ammontare complessivo dei proventi di spettanza di ciascun ente delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada e dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, nonché gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.

La norma prevede che le predette relazioni siano pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30

giugno di ogni anno, in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale in un formato dati di tipo aperto; il Ministero è altresì tenuto a presentare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi.

L'articolo 9, integrando l'articolo 158 del codice della strada, consente la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, nel caso di mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, si prevede che il velocipede in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e non deve essere collocato lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.

L'articolo 10 modifica l'articolo 159 del codice della strada, in materia di rimozione dei veicoli, prevedendo che la rimozione sia disposta anche nel caso di veicoli non adibiti al servizio di *car sharing* che sostano negli stalli di parcheggio riservati al *car sharing*.

L'articolo 10-bis modifica dell'articolo 172 del Codice della strada, integrando la disciplina in materia di sistemi di ritenuta per i bambini, al fine di prevedere che tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma precisa che la previsione si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che stabilisce le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei predetti dispositivi.

L'articolo 11 modifica l'articolo 173 del Codice della strada, al fine di contrastare l'uso improprio di dispositivi elettronici da parte del guidatore.

In particolare stabilisce il divieto per il conducente, oltre che di usare telefoni cellulari o cuffie sonore, di usare *smartphone*, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi.

Vengono inoltre rafforzate le sanzioni in materia, prevedendo una sanzione amministrativa da euro 322 a euro 1294

(raddoppiando quindi l'attuale sanzione da 161 a 647 euro), nonché prevedendo la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, si stabilisce altresì la sanzione amministrativa da euro 644 a euro 2.588 e la sospensione della patente di guida da due a sei mesi.

Viene quindi modificato l'ammontare dei « punti patente » che vengono decurtati per le predette violazioni, raddoppiandoli da 5 a 10.

L'articolo 12 modifica all'articolo 180 del Codice della Strada, in materia di possesso dei documenti di circolazione, stabilendo che il conducente deve avere con sé, oltre alla carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica del veicolo, nel caso in cui siano in corso di definizione i mutamenti di proprietà del veicolo, un estratto del documento di circolazione o la ricevuta che l'impresa o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilascia all'interessato in occasione dello svolgimento dei relativi adempimenti. In assenza, è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina relativa alla circolazione dei velocipedi di cui all'articolo 182 del codice della strada, stabilendo che nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, può essere consentita, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli, segnalando tale facoltà con l'aggiunta, nei segnali verticali di divieto e di obbligo generico, di un apposito pannello integrativo indicante l'eccezione per i velocipedi.

L'articolo 13-bis integra l'articolo 201 del codice della strada, in materia di notificazione delle violazioni allo stesso codice, demandando a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti, il compito di stabilire i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni medesime.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 13-ter, corrispondente all'articolo 9 del testo esaminato dalla Commissione Finanze in occasione del precedente esame in sede consultiva, il quale modifica l'articolo 201 del codice della strada e l'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, in materia di accertamento delle violazioni concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa.

In particolare, il comma 1 modifica in più punti il predetto articolo 201 del codice, relativo alla notificazione delle violazioni alle norme del codice.

In dettaglio, la lettera a) modifica la lettera g-bis) del comma 1-bis dell'articolo 201, la quale consente l'accertamento mediante di dispositivi o apparecchiature di rilevamento di una serie di violazioni al codice della strada, eliminando, per ragioni di coerenza con le modifiche apportate dalle lettere b) e c) del comma 1, il riferimento agli articoli 80 e 193 del codice, relativi, rispettivamente, alla revisione dei veicoli e dei rimorchi e all'obbligo di assicurazione RC auto per i veicoli a motore posti in circolazione sulla strada.

In merito ricorda che il citato articolo 193 del codice della strada, dopo aver sancito, al comma 1, il divieto di porre in circolazione sulla strada veicoli a motore privi di copertura assicurativa RC auto, stabilisce:

al comma 4-ter, che l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di rilevamento di violazioni del codice, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale;

al comma 4-quater, che qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati

di cui al comma 4-*ter*, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione sia sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria;

al comma 4-*quinqües*, che la documentazione fotografica prodotta dai predetti dispositivi o apparecchiature, costituisce atto di accertamento, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

La lettera *b*) del comma 1 (che corrisponde alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 9 del testo precedentemente esaminato dalla Commissione) inserisce nel comma 1-*bis* una nuova lettera *g-ter*), in base alla quale l'accertamento delle violazioni di cui agli appena citati articoli 80 e 193 del codice può essere effettuato utilizzando appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati, effettuando tale rilevamento mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti rispettivamente dall'archivio nazionale dei veicoli e dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione RC auto.

La lettera *c*) (che corrisponde alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9 del testo precedentemente esaminato dalla Commissione) inserisce un nuovo comma 1-*quinqües*, in base al quale, in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, i quali devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

Viene inoltre stabilito che la documentazione fotografica prodotta da tali dispositivi costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, in ordine alla circostanza che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al richiamato comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione non è stato presentato per la prescritta revisione, o è sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia stradale procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre rispettivamente: la carta di circolazione o autorizzazione alla circolazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri od altro organo di polizia stradale, ovvero il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8, del codice (in base al quale chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito, per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice stesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 422 a 1.697 euro).

Il comma 2 modifica invece l'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione dei contrassegni assicurativi RC auto, al comma 2 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazioni, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione RC auto e comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli in tale elenco, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Gli iscritti nell'elenco

hanno quindici giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.

In tale contesto le modifiche recate dal comma 2 dell'articolo 13-ter riguardano il fatto che il richiamato elenco dei veicoli privi della copertura assicurativa RC auto è pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul proprio sito istituzionale, dando informazione ai proprietari dei veicoli sullo stesso sito delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione; si elimina inoltre il termine di quindici giorni entro cui gli interessati possono regolarizzare la loro posizione prima che l'elenco sia messo a disposizione degli organi di polizia e delle prefetture.

L'ulteriore modifica recata all'articolo 31 del decreto legge n. 1 del 2012 riguarda l'abrogazione del comma 3 (già prevista dal comma 2 dell'articolo 9 del testo precedentemente esaminato dalla Commissione), relativo alla rilevazione a distanza della violazione dell'obbligo di assicurazione RC auto, in quanto tale previsione è già compresa nella nuova formulazione dell'articolo 201 del codice della strada proposta dal comma 1 dell'articolo 13-ter.

In tale contesto segnala come, nel parere espresso dalla Commissione Finanze sul provvedimento nel corso del precedente esame in sede consultiva, fosse contenuta un'osservazione con la quale si chiedeva alla Commissione di merito, con riferimento al comma 1 dell'articolo 9 (ora comma 1 dell'articolo 13-ter) di assicurare il coordinamento del nuovo dettato del-

l'articolo 201 del codice della strada con i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del medesimo codice, al fine di evitare inutili duplicazioni o sovrapposizioni tra le diverse previsioni. Tale osservazione non risulta recepita.

L'articolo 13-quater modifica il comma 1 dell'articolo 206 del codice della strada, in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In merito ricorda che il predetto comma 1 dell'articolo 206 prevede, nei casi in cui il pagamento della sanzione non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204 del codice (l'articolo 202 stabilisce che entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione si paga una somma pari al minimo fissato dalle singole norme e che tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione; l'articolo 204 regola invece i termini nel caso di ricorso al prefetto avverso la sanzione), la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, il quale stabilisce in sostanza che l'autorità la quale ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.

In tale contesto la novella stabilisce che la maggiorazione per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta è ridotta da un decimo a un ventesimo della somma stessa.

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Nuovo testo C. 66 Realacci ed abb. (Alla VII Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	39
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	41
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abbinate C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini (Alla IX Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	39

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 settembre 2017.— Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Nuovo testo C. 66 Realacci ed abb.

(Alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 settembre 2017.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), nelle cui premesse è stata sottolineata la rilevanza della tutela dei giochi storici quale componente fondamentale

del patrimonio culturale immateriale del Paese, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla Commissione, in più occasioni e nella maggior parte dei casi con il consenso di tutti i gruppi, a partire dal provvedimento in favore dei piccoli comuni e dalle modifiche alla legge sui parchi, la legge n. 394 del 1991.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abbinate C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

(Alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 settembre 2017.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Nuovo testo C. 66 Realacci ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi recante « Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici »;

apprezzata la giusta e meritoria finalità di sostenere e valorizzare le manifestazioni aventi ad oggetto rievocazioni storiche, quali componenti fondamentali e significative del patrimonio culturale immateriale del nostro Paese;

valutati positivamente le finalità, la ratio ed i contenuti specifici dello stesso

testo, che appaiono in coerenza ed in positiva armonia con gli importanti obiettivi perseguiti in più occasione dalla Commissione, a partire dalla proposta di legge recante « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni » (S. 2541) e dal testo unificato recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette » (S. 119-1004-1034-1931-2012-B);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	42
Sulla pubblicità dei lavori	42
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 Realacci ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	42
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	45

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che il deputato Pierdomenico MARTINO, già componente della Commissione, ha cessato di farne parte.

Desidera esprimere un sentito ringraziamento per il proficuo lavoro svolto dal collega presso la nostra Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo unificato C. 66 Realacci ed abb.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Romina MURA (PD), *relatrice*, segnala che la proposta di legge riprende un tema affrontato anche durante la XVI legislatura e ha la finalità di sostenere e valorizzare talune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale – cortei in costume, rievocazioni e giochi storici – quali fattori di sviluppo sociale ed economico della nazione.

Ricorda che la Convenzione Internazionale Unesco per la salvaguardia del « patrimonio culturale immateriale », ricomprende in tale ambito le tradizioni orali, le lingue, le arti dello spettacolo, le

consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi, le conoscenze e le abilità artigiane che gruppi e individui riconoscono come parte del proprio patrimonio culturale. Essa affida ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti necessari a garantirne la salvaguardia.

Il testo risultante dall'esame degli emendamenti svolto dalla Commissione di merito consta di 6 articoli.

L'articolo 1, che contiene i principi generali del provvedimento, stabilisce che la Repubblica riconosce la rievocazione storica quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione e di memoria e prevede che le predette rievocazioni storiche costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché oggetto dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e di contrasto al disagio sociale.

L'articolo 2, comma 1, reca la definizione di «manifestazioni di rievocazione storica», intendendosi come tali gli eventi in abiti storici, nonché le rievocazioni e i giochi storici che ripropongano usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza o siano rievocazioni di rilevanti avvenimenti storici. Ulteriore requisito è che esse siano organizzate da associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio. Nel rinviare ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la fissazione di criteri in merito, si precisa, al comma 2, che i fini statutari sono perseguiti attraverso la ricerca e la difesa della verità storica, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli oggetti di testimonianza.

L'articolo 3 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e

l'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, prevedendo che alla loro tenuta provvede il MIBACT, il quale aggiorna annualmente i dati forniti dalle regioni e provvede annualmente alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'Albo e dell'Elenco.

In base all'articolo 4 lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le città metropolitane e le comunità montane sono chiamati a sostenere e valorizzare le manifestazioni di rievocazione storica. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia e il sostegno dello Stato avviene mediante apposite sovvenzioni.

L'articolo 5 prevede che il MIBACT istituisca un apposito Comitato scientifico cui sono conferite le funzioni di: *a)* esprimere pareri vincolanti sull'iscrizione nell'Albo o nell'Elenco e sul rilascio del logo «Rievocazione storica italiana»; *b)* esprimere pareri sulle richieste di patrocinio per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore; *c)* stabilire i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo per la rievocazione storica, già istituito con la legge di bilancio per il 2017.

Del Comitato fanno parte rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) nonché professori universitari nominati dal MIBACT, d'intesa con la Conferenza Unificata. È altresì consentito che il Comitato possa avvalersi della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

Infine l'articolo 6, al comma 1, prevede che le citate sovvenzioni statali siano erogate a valere sul Fondo per la rievocazione storica, già previsto all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016. Conseguentemente, viene soppresso il secondo periodo del citato articolo 1, comma 627, della medesima legge n. 232 del 2016, il

quale attualmente stabilisce le forme di accesso alle risorse del medesimo Fondo.

Il comma 2 del medesimo articolo 6 interviene al fine di trasformare l'attuale dotazione triennale di 2 milioni annui in una dotazione permanente a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Ai sensi del comma 3, il Fondo è destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari.

In conclusione, preannuncia un parere favorevole sul provvedimento in esame, con un'osservazione che ponga in evidenza l'opportunità di inserire tra i criteri per la selezione delle iniziative finanziabili, un valore preferenziale a favore delle iniziative che includano nell'organizzazione della manifestazione l'uso di rotabili storici e turistici e di tratte ferroviarie ad uso turistico, oggetto della recente legge 9 agosto 2017, n. 128 recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico ».

Michele MOGNATO (MDP) concordando con il senso dell'osservazione della relatrice Mura, che condivide, riterrebbe opportuno includere, tra i predetti criteri, anche un riferimento alle manifestazioni che concernano imbarcazioni a remi o storiche che fanno parte, a tutti gli effetti, del patrimonio culturale immateriale di molte comunità e luoghi del Paese.

Mario TULLO (PD) concorda con le osservazioni del collega Mognato di cui raccomanda l'accoglimento.

Michele Pompeo META, *presidente*, preso atto dell'assenso unanime della Commissione a procedere all'espressione del parere nella seduta odierna, invita la relatrice a formulare la proposta di parere.

Romina MURA (PD), *relatrice*, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici (Testo unificato C. 66 Realacci ed abb.).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante « Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici » (Testo unificato C. 66 Realacci e abb.);

valutato favorevolmente l'intento di promuovere lo svolgimento di manifestazioni di rievocazione storica;

espresso apprezzamento per la stabilizzazione del Fondo per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016;

rilevato che l'articolo 5 demanda ad un apposito Comitato scientifico la definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al citato Fondo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di inserire tra i criteri per la selezione delle iniziative finanziabili, un valore preferenziale a favore delle iniziative che includano nell'organizzazione della manifestazione l'uso di rotabili storici e turistici e di tratte ferroviarie ad uso turistico, oggetto della recente legge 9 agosto 2017, n. 128 recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico »;

b) si valuti altresì l'opportunità di inserire, tra i medesimi criteri, un valore preferenziale riferito alle manifestazioni che riguardino imbarcazioni a remi e altre imbarcazioni storiche legate all'identità culturale dei luoghi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3792 Baldelli, recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

Audizione di rappresentanti di Anigas-Associazione Nazionale Industriali Gas	46
Audizione di rappresentanti di Utilitalia	46
Audizione di rappresentanti di Elettricità futura	46
Audizione di rappresentanti di AIGET-Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader ..	46
Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ..	46

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	47
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 settembre 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3792 Baldelli, recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

Audizione di rappresentanti di Anigas-Associazione Nazionale Industriali Gas.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.45.

Audizione di rappresentanti di Utilitalia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.10.

Audizione di rappresentanti di Elettricità futura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.40.

Audizione di rappresentanti di AIGET-Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.15.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Elisa SIMONI del gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.**C. 3265 Romanini.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Adriana GALGANO (Misto-CI), *relatrice*, illustra la proposta di legge in esame come risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito.

Come indicato all'articolo 1, l'obiettivo della proposta di legge è di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e delle tradizioni, che costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

L'articolo 2, al comma 1, reca la definizione di pane, quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune. Come specificato al successivo comma 2 il termine può essere integrato, a condizioni che si rispettino le specifiche indicate, con le seguenti denominazioni pane fresco, pane di pasta madre e pane con pasta madre. L'articolo inoltre specifica in quali casi sia vietato utilizzare in commercio la denominazione di pane fresco, detta le prescrizioni in materia di etichettatura del pane parzialmente cotto o surgelato e stabilisce le sanzioni per la eventuale violazione degli obblighi fissati dall'articolo in que-

stione. I successivi commi 8-*bis* e 9, dettano le necessarie prescrizioni per i casi in cui nella produzione del pane siano impiegati anche altri ingredienti.

L'articolo 3 contiene la definizione di prodotto intermedio di panificazione. Si tratta dell'impasto da pane crudo, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane.

L'articolo 3-*bis* stabilisce che il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia lo stato o il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. L'articolo 4 specifica i lieviti utilizzabili nella panificazione; il successivo articolo 5 contiene le prescrizioni relative all'utilizzo di paste acide.

L'articolo 6, di particolare interesse per le competenze della Commissione attività produttive al pari dei successivi articoli 7, 8, 9 e 10, reca la definizione di panificio e le norme sulle modalità di vendita. In particolare il panificio viene definito come l'impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), così come disciplinata dal decreto legislativo n. 22 del 2016. La norma in esame riconosce al titolare del panificio la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (comma 3). Per la vendita, il pane fresco deve essere posto in scaffali distinti e separati rispetto: al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione (comma 4); al pane ottenuto mediante

completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no (comma 5).

L'articolo 7 contiene la denominazione di forno di qualità riservata esclusivamente al panificio che produce e commercializza pane fresco, mentre l'articolo 8 disciplina la figura del responsabile dell'attività produttiva, che – come indicato al comma 1 – è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA. A tale figura viene affidato il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito (comma 2). La figura del responsabile – che gode di completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione – deve essere individuata per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione (commi 3 e 6). In tema di formazione, se non in possesso di specifici requisiti, il responsabile è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o della provincia autonoma competente per territorio (commi 4 e 5).

In tema di mutuo riconoscimento, l'articolo 9 prevede che, fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.

L'articolo 10 definisce i vari tipi di pane fresco tradizionale di qualità come: i pani tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi della normativa vigente in materia di valorizzazione del patrimonio gastronomico e individuazione dei prodotti tradizionali; i pani riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione

europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita. Il comma 2 prevede il riconoscimento da parte delle regioni dei disciplinari di produzione dei pani tradizionali tipici locali, mentre il comma 3 definisce specifici programmi finanziari volti a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco e del pane fresco tradizionale di qualità, da definire annualmente nel capitolo di spesa di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 11 attribuisce la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni alle aziende sanitarie locali ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

La Commissione Agricoltura ha aggiunto due ulteriori articoli dopo l'articolo 11, che – in considerazione delle misure introdotte dal provvedimento in esame – dettano disposizioni in merito rispettivamente all'adeguamento della normativa regionale e alla modifica del regolamento sulla revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane. L'articolo 12 reca le necessarie abrogazioni e modifiche normative. L'articolo 13 infine dispone l'entrata in vigore a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea delle norme di carattere tecnico recate dal provvedimento, così come previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535. Del perfezionamento della procedura di notifica è data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere favorevole.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Modifiche al codice della strada. Nuovo testo unificato C. 423-A e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
<i>ERRATA CORRIGE</i>	55

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 13 settembre 2017.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Patrizia Maestri, per la sua relazione introduttiva.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, nel segnalare che il testo consta di quattro articoli, fa presente che l'articolo 1 reca disposizioni che modificano e integrano la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale. In particolare, al comma 1, la lettera *a*), intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 323 del 2000, con il numero 1 estende all'esercizio delle aziende termali il campo di applicazione di tale legge, con il numero 2 include la crescita economica e sociale dei territori termali nelle finalità della legge medesima e con il numero 3 istituisce il Fondo per la riqualificazione del settore termale, le cui risorse ammontano a 20 milioni di euro annui e sono destinate a concorrere agli interventi, dello Stato e delle regioni, volti a promuovere la qualificazione degli stabilimenti termali e delle strutture ricettive che insistono nei territori termali, le attività di tutela della risorsa termale nonché la valorizzazione delle risorse na-

turali e storico-artistiche dei territori termali. Il numero 4 reca una delega al Governo per la redazione di un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali, che raccolga, coordinandola e adeguandola, la disciplina vigente.

La lettera *b)* del medesimo comma 1 introduce modifiche essenzialmente di coordinamento all'articolo 2 della legge n. 323 del 2000, che reca le definizioni ricorrenti nel provvedimento, mentre la lettera *b-bis)* modifica la definizione delle acque utilizzate dalle aziende termali per finalità terapeutiche, recata dall'articolo 3 della legge n. 323 del 2000. La lettera *b-ter)*, sostituendo l'articolo 4 della legge n. 323 del 2000, modifica la disciplina vigente in materia di erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione, introducendo una disciplina che recepisce anche le modifiche normative e organizzative nel frattempo intervenute, la norma specifica che: l'erogazione delle cure a carico del servizio sanitario nazionale avviene negli stabilimenti delle aziende termali accreditate; le prestazioni sono erogate a tutti gli assistiti, compresi i soggetti titolari di una posizione previdenziale o assicurativa presso l'INPS e l'INAIL, e sono individuate, al pari delle patologie a cui sono correlate, nell'ambito del procedimento di definizione dei livelli essenziali di assistenza. La norma prevede, inoltre, la possibilità per le aziende termali accreditate di erogare servizi di primo livello partecipando alla realizzazione di programmi di prevenzione e di campagne di prevenzione, provvedendo, ove necessario, alla formazione degli operatori. Si prevede, poi, la definizione con decreto del Ministro della salute del « tracciato record » e delle modalità con le quali le aziende termali trasmettono i dati sulle cure prestate e sui soggetti fruitori al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), mentre si conferma sia la disciplina vigente relativa ai cicli di cure garantiti, specificando tuttavia l'esigenza della riduzione delle liste di attesa e del contenimento della spesa, sia quella che prevede l'adozione di linee guida sull'articolazione dei trattamenti da parte del Ministro della salute. Segnalo,

infine, l'istituzione del Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, per il finanziamento da parte delle regioni di accordi tra strutture pubbliche e aziende termali, nonché l'adozione da parte delle regioni medesime di idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione.

Rileva, quindi, che la lettera *c)* del medesimo comma 1 dispone, attraverso l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, l'esclusione delle attività termali e di quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compreso il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni, dall'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein, ovvero la direttiva sui Servizi nel mercato interno (2006/123/UE), recepita nel nostro ordinamento dal citato decreto legislativo n. 59 del 2010.

Passa alla lettera *d)*, che, introducendo l'articolo 5-*bis* nella legge n. 323 del 2000, reca disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico. In particolare, la norma prevede la cessione e il rilancio degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche e di quelli a prevalente partecipazione pubblica o controllati, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni medesime, sulla base di programmi che prevedono la dismissione immediata, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati dalle adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nel settore. Segnala che, tra gli altri, il programma deve contenere anche elementi idonei a verificare la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio. La norma prevede, altresì, misure di incentivazione all'adozione dei programmi di dismissione nonché, in caso di ritardo nella loro realizzazione, il coinvolgimento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia o di altri soggetti *in house* alla pubblica am-

ministrazione per garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali.

La successiva lettera *e*) introduce all'articolo 6 della legge n. 323 del 2000 modifiche volte a coinvolgere il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'attività tese a coinvolgere le aziende termali nella realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, prevedendo che in tali attività possano essere coinvolti anche enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale.

Segnala che la lettera *f*) modifica l'articolo 7 della legge n. 323 del 2000, che modifica la disciplina relativa all'accesso dei medici dipendenti delle aziende termali alle scuole di specializzazione in medicina termale. La norma, in particolare, da una parte conferma il diritto di tali medici di accedere alle scuole di specializzazione in medicina termale anche in soprannumero e, dall'altra, riconosce loro anche il diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione appartenenti alle branche riferite alle patologie prevenibili o curabili, anche mediante riabilitazione, con le cure termali. Rileva, quindi, che la lettera *g*) prevede la compatibilità con l'attività prestata presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, del medico che, nell'ambito del servizio sanitario, non svolga funzioni di vigilanza e controllo diretti sulle aziende termali, laddove la disciplina vigente esclude la compatibilità relativamente alle funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali.

La lettera *g-bis*), che, sostituendo l'articolo 9 della legge n. 323 del 2000, introduce una dettagliata disciplina della figura dell'operatore di assistenza termale. La norma, infatti, subordina al conseguimento di un attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale lo svolgimento, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali, di attività indirizzate a promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona, attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura

naturali termali, e ad assistere e a collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali. La norma, infine, rinvia a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione, tra l'altro, delle modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali.

In considerazione delle tematiche affrontate dal provvedimento potrebbe essere opportuno prevedere che il decreto sia adottato con il concerto anche del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Segnala che la lettera *h*), introducendo l'articolo 11-*bis* nella legge n. 323 del 2000, reca disposizioni di carattere fiscale volte a sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti. Si tratta, in particolare, di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione sostenute negli anni 2017-2019 e della possibilità di dedurre l'imposta sul valore aggiunto per i costi sostenuti per gli investimenti e per quelli relativi al ricorso al lavoro interinale.

La successiva lettera *i*) sostituisce l'articolo 12 della legge n. 323 del 2000, introducendo disposizioni per la promozione del termalismo nel quadro della sanità transfrontaliera, incentivata e disciplinata dall'Unione europea. Infatti, la norma prevede, in primo luogo l'impegno del Ministro della salute a favorire accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi sui benefici delle cure termali e, in secondo luogo, l'individuazione da parte dell'Agenzia nazionale italiana del turismo, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, di specifiche linee di promozione del termalismo all'interno dei propri piani promozionali.

Rileva, quindi, che la lettera *l*) introduce limitate modifiche alla disciplina relativa al marchio di qualità termale recata dall'articolo 13 della legge n. 323 del 2000 e che la lettera *m*), intervenendo sull'articolo 14 della medesima legge, aggiorna

l'ammontare delle sanzioni previste per la violazione della normativa vigente ed estende i casi di punibilità alle violazioni compiute non solo dai centri estetici, come già previsto, ma anche dai centri benessere.

Infine, segnala che l'articolo 2 prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 3-bis contiene la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conclude, quindi, la sua relazione segnalando all'attenzione dei colleghi il problema riguardante i circa 16.000 lavoratori stagionali del settore termale, che arrivano fino a circa 60.000 includendo i lavoratori dell'indotto, che risultano penalizzati dalle disposizioni sulla NASpI recate dal decreto legislativo n. 148 del 2015, che non tiene conto, ai fini del calcolo della durata dell'indennità, delle peculiari caratteristiche del lavoro, concentrato in precisi periodi dell'anno, determinando, di fatto, un pregiudizio a un settore strategico dell'economia italiana, investito con particolare gravità dalla recente crisi economica. Preannuncia, pertanto, la sua intenzione di formulare una specifica osservazione sul punto nella proposta di parere che sottoporrà all'attenzione dei colleghi nella seduta di domani.

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (AP-CpE-NCD), associandosi a quanto da ultimo osservato dalla relatrice, sottolinea che, generalmente, le aziende termali sospendono la loro attività per un periodo di circa due mesi, licenziando i dipendenti per riassumerli al momento della ripresa lavorativa. Si tratta, a suo avviso, di un uso improprio delle disposizioni in materia di contratti di lavoro che comporta gravi conseguenze a carico dei lavoratori e delle loro famiglie e che non trova alcuna giustificazione. A suo avviso, tale comportamento determina anche un danno finanziario per lo Stato, che si assume l'onere del pagamento delle indennità di sostegno del reddito alla cessazione dell'attività lavorativa.

Walter RIZZETTO, *presidente*, facendo l'esempio a lui territorialmente più vicino, quello della zona di Abano, osserva che le difficoltà del settore a risollevarsi dalla crisi dipendono anche, a suo avviso, dalla mancanza di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per l'individuazione delle misure di sostegno previste a livello territoriale. Dichiarandosi, quindi, d'accordo sulla necessità, evidenziata dai colleghi, di introdurre correttivi alla disciplina vigente sulla NASpI in favore dei lavoratori stagionali del settore termale, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Nuovo testo C. 3265 Romanini.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 13 settembre 2017.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Anna Giacobbe, per la sua relazione introduttiva.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, nel segnalare che il testo, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane, a seguito dell'esame in sede referente, consta di sedici articoli, fa presente che l'articolo 1 indica, quali finalità del provvedimento, la garanzia del diritto all'informazione dei consumatori e la valorizzazione del pane fresco, considerato patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità

sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

Il successivo articolo 2 reca la definizione di pane fresco e i limiti posti all'utilizzo di tale denominazione, nonché le sanzioni in caso di violazione di tali limiti e le indicazioni da inserire nell'etichetta. L'articolo 3, invece, reca la definizione dell'impasto, quale prodotto intermedio di panificazione, e le modalità della sua commercializzazione. L'articolo 3-*bis* introduce disposizioni riguardanti la vendita del pane conservato o a durabilità prolungata.

Osserva che l'articolo 4 reca la definizione di lievito nonché le indicazioni riguardanti le modalità del suo impiego e della sua lavorazione, mentre l'articolo 5 disciplina i limiti all'utilizzazione delle paste acide. Rileva che l'articolo 6, che reca la definizione di panificio, introduce una disciplina delle modalità di avvio di un nuovo panificio o di trasferimento o trasformazione di panifici esistenti nonché l'indicazione delle modalità con le quali il pane deve essere posto in vendita.

Segnala che, sulla base dell'articolo 7, la denominazione di forno di qualità è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco.

Quanto all'articolo 8, che presenta aspetti suscettibili di incidere su materie di competenza della Commissione, segnala che tale disposizione disciplina la figura del responsabile dell'attività produttiva prevedendo che questo coincida con il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il responsabile dell'attività produttiva deve assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito. Egli, inoltre, è tenuto, a parte eccezioni debitamente elencate, a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o della provincia autonoma

competente per territorio, il cui contenuto e la cui durata sono deliberati, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, dalla giunta regionale o della provincia autonoma con apposito provvedimento. Il comma 5 disciplina, invece, i casi di esonero dal corso formativo. Il comma 6, infine, che il responsabile dell'attività produttiva svolga la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione.

Sottolinea, a tale proposito, l'opportunità di approfondire le modalità con cui si coordinano le disposizioni in esame con quelle più generali relative sulle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro recate dal decreto legislativo n. 81 del 2008, preannunciando l'intenzione di inserire una specifica osservazione al riguardo nella proposta di parere che sottoporrà ai colleghi nella seduta di domani.

L'articolo 9 riguarda la commercializzazione nel territorio italiano dei prodotti provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento delle legislazioni degli Stati di provenienza, mentre l'articolo 10 introduce disposizioni relative alla denominazione « pane tradizionale di qualità ».

Rileva che, sulla base dell'articolo 11, la vigilanza sull'attuazione della legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome.

L'articolo 11-*bis* reca i termini per l'adeguamento della normativa regionale ai principi introdotti dal testo in esame, nonché la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome. L'articolo 11-*ter* dispone, inoltre, che il Governo, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, apporti le necessarie modifiche al regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di

commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

Infine, fa presente che gli articoli 12 e 13 recano, rispettivamente, le abrogazioni e le modifiche della normativa vigente e le disposizioni relative all'entrata in vigore della legge.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada.

Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 13 settembre 2017.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Floriana Casellato, per la sua relazione introduttiva.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la XI Commissione, il 17 dicembre 2014, ha espresso nulla osta su un precedente testo unificato delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada prima del rinvio in Commissione del provvedimento, disposto dall'Assemblea nella seduta del 10 giugno 2015.

Nel segnalare che il testo ora all'esame della Commissione consta di trenta articoli, fa presente che l'articolo 01 introduce modifiche riguardanti la viabilità forestale, mentre l'articolo 02 inserisce tra le categorie di utenti vulnerabili della strada i

conducenti di ciclomotori e motocicli. Rileva che l'articolo 03 introduce modifiche alla disciplina della circolazione delle biciclette e che l'articolo 1 riguarda gli autoveicoli stradali da competizione, mentre l'articolo 1-*bis* interviene in materia di conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta. In particolare, tale articolo dispone il divieto di attribuire ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada. Analogamente, la medesima norma dispone il divieto di attribuire al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.

Nel segnalare che gli altri articoli del provvedimento introducono modifiche riguardanti diversi aspetti della circolazione stradale, fa presente, in particolare, che le modifiche attengono alle seguenti tematiche: fasce di rispetto in rettilineo e aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati in sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche (articolo 2); sanzioni per le violazioni delle norme sulla pubblicità sulle strade (articolo 2-*bis*); segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote (articolo 2-*ter*); segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote (articolo 2-*quater*); verifica delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità (articolo 2-*quinquies*); macchine agricole d'epoca, nonché di interesse storico e collezionistico (articolo 2-*sexies*); sagoma limite di autosnodati e filosnodati

adibiti a servizio di linea (articolo 3); servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (articolo 4); reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico (articolo 4-*bis*); targhe sostitutive per i veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche (articolo 4-*ter*); requisiti per l'immatricolazione delle macchine agricole (articolo 5).

Fa presente che l'articolo 5-*bis*, con una disposizione suscettibile di incidere su aspetti di competenza della Commissione, modifica i requisiti stabiliti per la guida di veicoli, e, in particolare, innalza i limiti massimi di età attualmente previsti per la guida di autotreni e autobus. Più specificamente, per gli autotreni, autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, il limite di età è fissato a sessantotto anni di età, anziché sessantacinque, e può essere elevato, anno per anno, fino al limite di settanta anni, anziché sessantotto, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a suo carico. Per i conducenti di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, il limite di età è fissato a sessantacinque anni di età, anziché sessanta, e può essere elevato, anno per anno, fino al nuovo limite di settanta anni, anziché sessantotto, qualora il conducente consegua lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici. Invita, pertanto, i colleghi a considerare l'opportunità di affrontare questo tema nell'ambito del parere.

Segnala, poi, che l'articolo 6 interviene sulla materia delle esercitazioni di guida, mentre l'articolo 7 incide sui limiti alla circolazione con un veicolo immatricolato in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. I successivi articoli, intervengono su materie estranee alle competenze della Commissione e, in particolare, sulla disciplina dei limiti di velocità e relativi controlli (articolo 8); della sosta dei velocipedi sui marciapiedi e nelle aree pedonali (articolo 9); della rimozione dei veicoli (articolo 10); dell'obbligo di

dotare i sistemi di ritenuta per bambini di un dispositivo di allarme anti-abbandono (articolo 10-*bis*); del contrasto all'uso improprio di dispositivi elettronici da parte del guidatore (articolo 11); del possesso dei documenti di circolazione (articolo 12); della circolazione dei velocipedi (articolo 13); della notificazione delle violazioni (articolo 13-*bis*); dell'accertamento delle violazioni concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa (articolo 13-*ter*); della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 13-*quater*).

Fa presente, infine, che l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sulla disposizione di cui all'articolo 5-*bis*, che innalza i limiti massimi per la guida di autotreni e autobus, esprime la sua forte preoccupazione per una norma che, a suo avviso, mette a repentaglio la sicurezza dei lavoratori medesimi e dei cittadini in generale. Auspica pertanto che la Commissione approvi un parere, condiviso da tutti i gruppi, che induca la Commissione di merito ad una ulteriore riflessione su tale punto.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 871 del 6 settembre 2017, a pagina 25, seconda colonna, undicesima e dodicesima riga, le parole: « istituto del *voucher* per il baby sitting » sono sostituite dalle seguenti « istituto oggetto dell'interrogazione ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	56
Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 Agostinelli (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59

INTERROGAZIONI:

5-02484 Binetti: Sulla pubblicità lesiva della dignità professionale medica e forense	61
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	63
5-07281 Brignone: Iniziative volte a migliorare la diagnostica della celiachia	61
5-08728 Grillo: Sull'applicazione dell'orario di lavoro nelle strutture ospedaliere	61
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	66
5-11533 Gelli: Iniziative volte a consentire al medico di medicina generale la prescrizione delle terapie orali innovative per il trattamento del diabete	61

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	62
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento 3.105 (Nuova formulazione) del relatore)</i>	68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

Nuovo testo C. 2546 Marchi.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, fa presente che il nuovo testo della proposta di

legge in esame, elaborato durante l'esame in sede referente presso la Commissione di merito, prevede la costituzione della « Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia », che ha tra i suoi scopi quelli di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli *ex* Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, nonché di coordinare la rete nazionale dei comuni e delle aziende sanitarie locali sedi di *ex* Istituti psichiatrici.

Preliminarmente evidenzia che dal 1991 opera il Centro di documentazione di storia della psichiatria « San Lazzaro », istituito dall'Unità sanitaria locale n. 9, dalla provincia di Reggio Emilia e dall'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia Romagna, che conserva il patrimonio bibliografico, archivistico e iconografico dell'Istituto neuropsichiatrico di San Lazzaro, situato nel vasto complesso di edifici sorto sul luogo destinato dal 1536 all'accoglienza degli alienati. Successivamente, dal 30 settembre 2012, è stato aperto, nel padiglione Lombroso del complesso manicomiale del San Lazzaro, il Museo della psichiatria, che fa parte dei musei civici di Reggio Emilia.

In particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, della proposta di legge in esame, dispone che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la regione Emilia-Romagna, i comuni di Modena e di Reggio Emilia, e gli altri comuni delle province di Modena e Reggio Emilia che intendano aderire al progetto, nonché l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia. La Fondazione, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli Istituti psichiatrici – la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978 – promuove la costituzione di una rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi Istituti psichiatrici. L'adesione alla rete è volontaria.

Fa presente che le finalità che devono essere perseguite dalla Fondazione – in

parte anticipate all'articolo 1 nei termini sopra esposti – sono meglio esplicitate all'articolo 3 che, anzitutto, fa salve le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al riguardo, ricorda che la Direzione generale Archivi di tale Ministero ha da tempo avviato il progetto nazionale « Carte da legare », per la salvaguardia e la tutela degli archivi degli *ex* Ospedali psichiatrici. Ferme restando, dunque, le competenze del predetto Ministero, la Fondazione persegue, anzitutto, la finalità di conservare e valorizzare nella propria struttura che assume la qualifica di Museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e da quello iconografico relativo agli *ex* ricoverati.

Ulteriore finalità della Fondazione è quella di promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e altre iniziative culturali dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li hanno sostituiti. Infine, come già accennato, la Fondazione coordina la rete nazionale degli enti locali e delle Asl sedi degli Istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito della legge n. 180 del 1978.

Con riguardo alla natura della Fondazione, che ha sede a Reggio Emilia, l'articolo 2 stabilisce che essa ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia funzionale ed amministrativa. La stessa è disciplinata – oltre che dalla legge – dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Quest'ultimo, in particolare, definisce – ai sensi dell'articolo 4 – gli organi della Fondazione e ne disciplina funzioni, composizione e modalità di nomina. Sempre in base all'articolo 4, tra gli organi devono comunque essere compresi l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Relativamente al finanziamento, l'articolo 5 pre-

vede che all'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 1 a 4, pari 500.000 euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015) pari, a decorrere dal 2016, a 10 milioni di euro annui.

Osserva che l'articolo 6, che rappresenta probabilmente la norma che investe maggiormente le competenze della XII Commissione, dispone che l'anno 2018 è dedicato alla salute mentale, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dalla data di entrata in vigore della già citata legge n. 180 del 1978. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, indice e sostiene su tutto il territorio nazionale iniziative volte a diffondere la conoscenza della stessa legge n. 180 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici. Ai relativi oneri, pari a 200.000 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Anna Margherita MIOTTO (PD), in merito al contenuto dell'articolo 6, che prevede il sostegno del Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, ad iniziative volte a diffondere la conoscenza della legge n. 180 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, segnala che sono già operative sul territorio nazionale, a partire da città come Venezia e Trieste, realtà che potrebbero anch'esse collaborare con il Ministero della salute in relazione a tale tema.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Nuovo testo C. 4299 Agostinelli.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge all'esame della Commissione riscrive l'articolo 403 del codice civile, che disciplina l'intervento dell'autorità pubblica volto ad allontanare con urgenza un minore da una situazione di pericolo per collocarlo in un ambiente protetto, articolo che dovrebbe avere nel nostro ordinamento un'applicazione residuale. Ad esso si ricorre, infatti, quando – a fronte di una grave difficoltà per il minore, che ne richiede l'allontanamento da un pericolo imminente – non sia già intervenuta l'autorità giudiziaria in applicazione degli articoli 330 (Decadenza dalla responsabilità genitoriale) o 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli) del codice civile. Se dunque l'autorità giudiziaria non è ancora intervenuta e della situazione di pericolo in cui versa il minore si accorge chiunque altro, qualsiasi pubblica autorità può immediatamente intervenire per allontanare il minore dal pericolo. In altri termini, la norma assicura la protezione dei minori anche quando un tempestivo provvedimento del giudice non sia possibile, trovando applicazione solo nelle ipotesi di urgente necessità.

Precisa, quindi, che la norma si applica in tre possibili situazioni relative al minore: quando sia moralmente o materialmente abbandonato, quando sia allevato in locali insalubri o pericolosi, quando sia allevato da persone incapaci – per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi – di provvedere alla sua educazione. Altro presupposto, seppur implicito, è l'urgente necessità di provvedere: il collocamento costituisce un provvedimento provvisorio, destinato ad avere effetto soltanto finché la competente autorità emetta quello definitivo.

La pubblica autorità alla quale fa riferimento l'articolo 403 finisce, oggi, sostanzialmente per coincidere con i servizi sociali locali, ma non è escluso che possano provvedere anche altri, come ad esempio le autorità di pubblica sicurezza. Qualunque sia l'autorità che provvede, dovrà evidentemente poi rivolgersi comunque ai servizi sociali (un tempo agli organi di protezione dell'infanzia, cui fa ancora riferimento il testo della disposizione) per ottenere l'indicazione di persone o istituti idonei ad accogliere il minore e, di regola, incaricarli dell'esecuzione del provvedimento; su tali provvedimenti, e sulle condizioni del minore collocato, autorità e servizi sociali hanno l'obbligo di riferire al più presto al Tribunale per i minorenni.

L'articolo 9, comma 1, della legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983) prevede infatti che « Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio ». Venuto così a conoscenza del provvedimento provvisorio, il Tribunale per i minorenni provvederà in modo definitivo pronunciando ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, ovvero degli articoli 4 (procedimento di affidamento familiare) e 10 (procedimento per dichiarare lo stato di abbandono del minore), della legge sulle adozioni, sempre che — cessata la situazione di pericolo — il minore non debba essere semplicemente ricondotto dai genitori.

Osserva che, rispetto alla normativa vigente, la proposta di legge in esame riconduce le ipotesi di intervento della pubblica autorità a due presupposti: evidente stato di abbandono; esposizione del minore a grave pericolo per il suo benessere fisico o psichico.

La proposta di legge, oltre ad aggiornare il riferimento ai servizi sociali, pre-

vede il necessario ascolto del minore, ove consentito dalle circostanze. In particolare, come già previsto dall'ordinamento, deve essere sentito il minore che abbia compiuto 12 anni così come il minore infradodicesimo se ritenuto capace di discernimento. Si prevede che il minore debba essere collocato in un ambiente adeguato alle esigenze del minore e si inserisce il principio in base al quale, in caso di allontanamento del minore, deve essere data priorità al collocamento presso parenti entro il quarto grado.

Infine, il testo in esame specifica — inserendo un secondo comma all'articolo 403 del codice civile — che l'autorità che adotta il provvedimento di allontanamento debba darne notizia al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni entro 24 ore. Il pubblico ministero dovrà verificare la fondatezza dell'intervento e adottare i provvedimenti più opportuni, applicando le disposizioni sulle misure a tutela dei minori previste dal codice civile o dalla legge sulle adozioni.

Nel riservarsi di presentare nella seduta successiva una proposta di parere, tenendo conto anche di eventuali suggerimenti formulati dai colleghi, sottolinea, anche sulla base della sua esperienza di amministratrice locale, che il provvedimento colma alcune lacune che attualmente rendono difficoltosa la messa in sicurezza tempestiva di minori che si trovano in situazione di difficoltà.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, ricorda che la XII Commissione (Affari sociali) è chiamata ad esprimere il parere alla IX Commissione (Trasporti) sul nuovo testo unificato C. 423-A e abbinate, recante « Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

Ricorda, altresì, che la XII Commissione ha già esaminato nel settembre di tre anni fa il testo allora inviato dalla Commissione di merito. Successivamente, l'Assemblea ha deliberato di rinviare in Commissione il testo unificato, che è stato oggetto di un lungo esame in sede di Comitato ristretto presso la Commissione di merito, fino all'approvazione del testo oggi al nostro esame.

Il parere espresso dalla Commissione Affari sociali nel 2014 conteneva due osservazioni: la prima era volta a valutare l'opportunità di reintrodurre la disposizione volta a disciplinare le condizioni per una possibile percorribilità nei due sensi per le biciclette delle strade urbane a senso unico con limite di velocità a trenta km orari. La seconda osservazione invitava a fissare un limite temporale al periodo di ritiro della patente, in modo tale da non escludere la possibilità, socialmente sempre auspicabile anche sul piano della sicurezza, di favorire il recupero della persona oggetto di sanzioni penali a comportamenti socialmente corretti.

In relazione alla prima osservazione, segnala che essa è stata recepita dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*). In merito alla seconda osservazione, ricordo che le disposizioni relative alla revoca della patente in caso di morte di persone causata da un conducente in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica causata da sostanze stupefacenti non è più presente in quanto inserita nella proposta di legge in materia di omicidio stradale, nel frattempo divenuta legge.

Per quanto riguarda le altre disposizioni che investono in qualche modo le competenze della XII Commissione segnala, in primo luogo, l'articolo 2-*quater* che, aggiungendo un comma 5-*bis* all'articolo 41 del codice della strada, stabilisce che gli attraversamenti pedonali non se-

maforizzati, ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti devono essere dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza qualora siano situati in prossimità di luoghi quali, ad esempio, scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni.

L'articolo 5-*bis* è diretto ad aumentare i limiti d'età per l'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo della patente per guidare veicoli pesanti. In particolare, viene portata da 65 a 68 anni l'età in cui è autorizzata la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva superiore a 20 tonnellate ed è portata da 68 a 70 anni la possibilità di proroga dell'autorizzazione previa visita medica specialistica annuale che attesti il permanere dei requisiti fisici e psichici per la guida di tali mezzi. Con riferimento ai mezzi adibiti al trasporto di persone quali bus, autosnodati, autoarticolati, viene elevata da 60 a 65 anni l'età in cui è autorizzata la guida di tali mezzi e da 68 a 70 anni la possibilità di proroga dell'autorizzazione previa visita medica annuale.

L'articolo 9 modifica l'articolo 158 del codice della strada in materia di sosta delle biciclette sui marciapiedi e nelle aree pedonali. In particolare esso consente, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 4-*bis*, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi. Il testo esaminato tre anni fa conteneva, all'articolo 7, identica disposizione.

Fa presente, infine, che l'articolo 10-*bis* introduce l'obbligo di prevedere che i sistemi di ritenuta per bambini, negli autoveicoli, siano equipaggiati unitamente ad un dispositivo di allarme anti-abbandono le cui specifiche tecnico-costruttive saranno stabilite con regolamento del Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'obbligo di utilizzo di questi dispositivi diviene operativo decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento sopra indicato.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.20.

5-02484 Binetti: Sulla pubblicità lesiva della dignità professionale medica e forense.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), replicando, osserva che, fatta eccezione per la parte finale, la risposta fornita dal sottosegretario Faraone affronta il tema della responsabilità professionale del personale sanitario, oggetto anche di uno specifico provvedimento esaminato in maniera approfondita dalla Commissione affari sociali e oramai divenuto legge (legge n. 24 del 2017), senza entrare nello specifico del quesito posto. Sottolinea, infatti, che l'atto di sindacato ispettivo da lei presentato era volto a scongiurare il proliferare di campagne pubblicitarie che finiscono per acuire una contrapposizione tra personale sanitario ed avvocati. Al riguardo, rileva che la comunicazione deve essere considerata parte integrante del vissuto di una patologia, segnalando che

una logica di scontro porta ad acuire l'ansia da insicurezza e la tensione.

Occorre, pertanto, che vi sia un impegno del Governo nel senso di promuovere un'etica del confronto, al fine di facilitare il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti.

5-07281 Brignone: Iniziative volte a migliorare la diagnostica della celiachia.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che, su richiesta della presentatrice e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

5-08728 Grillo: Sull'applicazione dell'orario di lavoro nelle strutture ospedaliere.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dalila NESCI (M5S), replicando, in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, prende atto che dalla risposta emerge un ulteriore differimento delle procedure di reclutamento del personale sanitario, ribadendo la delicatezza del tema e rimarcando la necessità di trovare soluzioni adeguate.

Sottolinea la continuità dell'impegno del Movimento 5 Stelle su tale problematica, preannunciando l'intenzione proseguire nell'attività di monitoraggio anche attraverso la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo, in particolare per quanto riguarda le regioni in piano di rientro.

5-11533 Gelli: Iniziative volte a consentire al medico di medicina generale la prescrizione delle terapie orali innovative per il trattamento del diabete.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che, su richiesta del presentatore e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2017.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 2 agosto

scorso si è concluso l'esame di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, concernente il tema della sperimentazione clinica, e che si era già concluso in precedenza l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Ricorda, altresì, che sono stati votati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 ad eccezione dei seguenti emendamenti, che risultano accantonati: Elvira Savino 3.101, Lenzi 3.11, Grillo 3.53, Lenzi 3.32 e 3.105 del Relatore. Al riguardo, fa presente che è stata depositata una riformulazione dell'emendamento 3.105 del Relatore (*vedi allegato 3*), che era stato presentato nei termini – esso è, infatti, pubblicato nel fascicolo degli emendamenti – e, pertanto, non si renderebbe necessaria la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Tuttavia, trattandosi di una proposta emendativa rilevante, volta a modificare la procedura attualmente prevista dalla legge n. 43 del 2006 per il riconoscimento di nuove professioni sanitarie, la presidenza ha inteso prevedere un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 3.105 del Relatore, fissandolo alle ore 18 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-02484 Binetti: Sulla pubblicità lesiva della dignità professionale medica e forense.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante poiché mi consente di illustrare le iniziative che in questi anni il Ministero della salute, anche grazie al decisivo contributo del Parlamento e delle sollecitazioni quali quelle contenute nell'atto ispettivo in esame, è riuscito ad adottare per affrontare e – si spera – risolvere definitivamente le disfunzioni causate dalla c.d. medicina difensiva.

È ben noto come negli ultimi anni, a causa di un allarmante incremento del numero dei contenziosi in ambito medico, si è assistito ad un sempre più frequente ricorso, da parte del professionista sanitario, all'adozione di scelte diagnostico-terapeutiche finalizzate non tanto alla erogazione della migliore prestazione sanitaria, quanto alla riduzione del rischio di addebiti di responsabilità a proprio carico.

Le ragioni dell'incremento della litigiosità derivano, invero, da una molteplicità di fattori, non tutti negativi: l'accresciuta aspettativa di vita, l'ampliamento del danno risarcibile operato dalla giurisprudenza, una maggiore consapevolezza dei diritti dell'ammalato.

In tale contesto di accresciuta conflittualità non sono, tuttavia, mancati, come ha ricordato l'On.le interrogante, anche spot (o comunque altre manifestazioni mediatiche) tali da fornire rappresentazioni esasperate della realtà e da minare ulteriormente il delicatissimo rapporto medico-paziente.

Ciò posto, non vi è dubbio che, in estrema sintesi, l'abuso della medicina di-

fensiva costituisca un danno sia per la sicurezza delle cure che per i costi complessivi della spesa sanitaria.

Nella consapevolezza di tali problematiche il Ministero della salute è intervenuto sul tema con il decreto-legge n. 158 del 2012, il quale, in considerazione dell'alto rischio insito nell'attività medica, ha cercato di dare una risposta alle criticità derivanti dalla rigida applicazione dei principi generali del codice civile e penale in materia di responsabilità professionale.

Dopo aver effettuato ulteriori approfondimenti con tutti gli attori del sistema, anche nell'ambito di audizioni di professionisti, docenti universitari ed avvocati, si è ritenuto che fosse necessario intervenire nuovamente, e in modo organico, in materia.

Nel 2015 è stata pertanto istituita presso il Ministero della salute un'apposita Commissione, composta da giuristi, medici ed esperti per elaborare una proposta in grado di risolvere i nodi non ancora sciolti della complessa tematica.

Gli esiti dei lavori della Commissione, condivisi dal Ministro della salute, sono stati successivamente inviati al Parlamento, presso il quale, come noto, pendevano diverse proposte di legge in materia.

In questo contesto di forte condivisione tra Governo e Parlamento in un tema così delicato – nell'ambito del quale occorre, da un lato, assicurare ai professionisti la giusta serenità nell'esercizio della propria attività e dall'altro garantire i cittadini incorsi in casi di *malpractice* – si è, dunque, resa possibile l'approvazione della legge n. 24 del 2017 (recante disposizioni

in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

La novella, nel ridisciplinare la materia, dopo aver introdotto specifiche disposizioni volte a garantire il diritto dei cittadini ad essere risarciti nelle ipotesi di reali profili di responsabilità del professionista o della struttura, ha assicurato, al contempo, regole più certe per i professionisti stessi, affinché nello svolgimento della propria attività non perdano mai di vista la centralità del paziente.

Mi riferisco all'introduzione di norme generali sulla sicurezza delle cure quale parte costitutiva del diritto alla salute sia dell'individuo che della collettività ed, in particolare, a tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico da parte delle aziende sanitarie alle quali deve partecipare tutto il personale sanitario.

È stata prevista, inoltre, l'istituzione in ogni Regione di un centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, con il compito di raccogliere dalle strutture sanitarie e sociosanitarie i dati sui rischi degli eventi avversi e sul contenzioso e di trasmetterli annualmente, mediante procedura telematica, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, sul cui operato il Ministro della salute è chiamato a riferire annualmente al Parlamento.

La citata legge ha previsto, altresì, che gli esercenti le professioni sanitarie si attengano, salvo le specificità del caso, alle raccomandazioni previste dalle linee guida, che saranno elaborate da enti ed istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito presso il Ministero della salute.

Un'altra novità significativa introdotta dalla recente legge è l'introduzione nel codice penale di una fattispecie autonoma di reato per « responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario » tenendo conto delle peculiarità dell'attività svolta dai professionisti sanitari, si è

disposto che, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità in sede penale è esclusa se sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge sempre che queste risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Sono state inoltre dettate specifiche disposizioni in materia di responsabilità civile delle strutture e dei professionisti sanitari. In considerazione, infatti, del diverso rapporto giuridico che si instaura tra il paziente ed il medico, a seconda che quest'ultimo agisca quale libero professionista o quale dipendente di una struttura sanitaria, è stato disposto che la responsabilità professionale sia di tipo contrattuale per il libero professionista (e per le strutture) ed extracontrattuale per il professionista dipendente, con importanti ricadute sui termini di prescrizione dell'azione (10 anni nel primo caso e 5 anni laddove trattasi di professionista dipendente) oltre che sull'onere della prova (poiché nel caso del professionista dipendente ricadrà sul danneggiato l'onere di provare la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia del medico).

Si è, inoltre, demandato ad un regolamento interministeriale – in corso di adozione – l'istituzione di un apposito Fondo di garanzia per i casi di *malpractice* volto a risarcire le vittime nel caso in cui non si possa provvedere con le assicurazioni.

È stato, poi, introdotto l'obbligo di esperire preliminarmente, nei giudizi civili, un tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità stessa dell'azione di risarcimento del danno. Ciò al fine di accelerare l'*iter* dei procedimenti e deflazionare i contenziosi.

Infine, il provvedimento di legge ha previsto che le consulenze tecniche nei giudizi civili e penali siano affidate non solo al medico legale, ma anche ad uno specialista nella disciplina oggetto di contenzioso: ciò affinché le valutazioni tecniche su cui si baserà il giudizio siano sempre compiute da esperti della materia.

È di tutta evidenza, quindi, che la recente riforma legislativa si propone di determinare ricadute positive sia sulla ri-

duzione della cosiddetta medicina difensiva che sulla riduzione del contenzioso. Tutto ciò, inoltre, potrà contribuire progressivamente a ripristinare l'imprescindibile rapporto di fiducia medico-paziente

nonché, auspicabilmente, ad evitare la riproposizione di rappresentazioni della realtà esasperate, quali quelle contenute negli *spot* indicati nell'interrogazione in esame.

ALLEGATO 2

5-08728 Grillo: Sull'applicazione dell'orario di lavoro nelle strutture ospedaliere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti hanno posto una problematica davvero rilevante, sulla quale il Ministero della salute – nella piena consapevolezza che i livelli delle prestazioni assistenziali sono collegati ad una seria organizzazione del personale – è impegnato da anni, con azioni concrete, e molte assai recenti, che mi appresto ora sinteticamente ad illustrare.

Ricordo, infatti, che la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto un primo intervento, volto a realizzare un piano straordinario di assunzioni nel Servizio Sanitario Nazionale – in parte riservate ai precari – anche al fine di consentire il rispetto della nuova disciplina sull'orario di lavoro.

In particolare, tale legge ha disposto che le Regioni definiscano i propri fabbisogni di personale tenendo conto della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni vigenti in materia di costo del personale, facendo riferimento a tutte le professionalità sanitarie per le quali abbiano rilevato effettive esigenze assunzionali.

Laddove, sulla base del piano del fabbisogno del personale, emergano criticità, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono, dunque, indire procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico.

A tale specifico riguardo, desidero rimarcare che con la recente approvazione della riforma del testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017) i termini inizialmente previsti dalla legge di stabilità 2016 per l'espletamento delle richiamate procedure

concorsuali straordinarie sono stati ulteriormente prorogati: ciò al fine di consentire alle Regioni e alle province autonome che non l'hanno fatto di indire le citate procedure straordinarie entro il 31 dicembre 2018 e di concluderle entro il 31 dicembre 2019.

Oltre tali interventi, di carattere straordinario, si è voluto investire concretamente anche su misure di natura strutturale: mi riferisco all'ultima legge di bilancio, che ha previsto, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il vincolo specifico di una quota pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per fare fronte agli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale sanitario.

Tali nuove misure, aggiuntive rispetto a quelle già previste nella legge di stabilità per il 2016, rappresentano, pertanto, l'inizio di un cammino che porterà al ripristino di un « fisiologico *turn over* » del personale.

Con specifico riferimento alla valutazione dei fabbisogni assunzionali indicati dalle Regioni, si fa presente che essa è demandata dalla legge al Tavolo di verifica degli adempimenti ed al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015.

A fronte della notevole complessità delle attività di verifica indicate dalla legge, i predetti Tavoli hanno assegnato priorità alle figure professionali dei medici, infermieri e operatori socio sanitari, operanti nell'ambito del settore ospedaliero, nonché

alla valutazione delle regioni che hanno evidenziato maggiori criticità. In particolare, nel corso delle riunioni tenutesi presso il MEF nel mese di dicembre 2016, con riferimento alle informazioni comunicate dalle Regioni sulle consistenze di personale al 31 dicembre 2015, sono stati valutati i piani di fabbisogno delle Regioni Calabria, Lazio, Molise e Sicilia.

A seguito di tali valutazioni, laddove è emersa una dotazione di personale sotto-dimensionata rispetto al fabbisogno ritenuto necessario per la garanzia dei Lea, le Regioni sono state autorizzate a procedere all'assunzione/stabilizzazione delle figure professionali di medici, infermieri e OSS.

L'attività di verifica è poi proseguita, nell'anno in corso, integrando la valutazione dei Tavoli ad ulteriori figure professionali, non ancora inserite nella metodologia, nonché agli ulteriori settori dell'assistenza sanitaria, distrettuale e di prevenzione.

Recentemente, in particolare, sono stati elaborati dei criteri per la definizione del fabbisogno teorico delle ostetriche ed è stato rimodulato il criterio di stima del fabbisogno teorico degli anestesisti.

Concludo, comunicando che ad oggi due regioni, il Lazio e la Calabria, hanno

proceduto alla elaborazione di provvedimenti commissariali volti ad autorizzare le aziende sanitarie all'indizione di procedure concorsuali ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, che i Tavoli preposti hanno valutato nelle riunioni di verifica dei piani di rientro tenutesi ad aprile 2017 per la regione Lazio e a luglio 2017 per la regione Calabria.

In merito alle altre regioni, devo comunicare che, al fine di addivenire ad una definizione più efficace ed aderente alle singole realtà locali, che sono risultate – sotto lo specifico aspetto oggetto di questa interrogazione – particolarmente differenziate tra di loro, si è reso necessario adottare una nuova metodologia dell'attività di verifica, che è stata sottoposta alle regioni medesime e che è in attesa della loro definitiva condivisione, in grado di tener conto di tali diversità.

A tale ultimo riguardo, posso dare assicurazione agli onorevoli interroganti che le attività di verifica, rinnovate nella loro metodologia nel senso che si è detto, si concluderanno celermente. In ogni caso sarà mia premura comunicare a questa Commissione l'esito di tali attività o, comunque, il loro stato di avanzamento.

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

EMENDAMENTO 3.105 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

ART. 3.

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis. (Modifica alla legge 1° febbraio 2006, n. 43). – 1. L'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente: « Art. 5. (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). – 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.

2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attività di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria delle nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.

4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse ».

3. 105. (Nuova formulazione). Il Relatore.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate (*Svolgimento e conclusione*) 69

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle Entrate*, svolge un'ampia relazione sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia l'avvocato Ruffini per l'approfondita trattazione e invita i colleghi che lo desiderino a intervenire.

Mino TARICCO (PD) formula alcune considerazioni e pone una domanda.

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle Entrate*, risponde alla domanda posta dall'on. Taricco.

Bruno TABACCI, *presidente*, rinnova il ringraziamento al direttore Ruffini e dichiara conclusa l'audizione, con la quale si esaurisce anche il ciclo di audizioni dell'indagine conoscitiva. Comunica che martedì prossimo, sempre alle 13.15, si svolgerà una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per un primo dibattito sul documento conclusivo, che potrebbe poi essere sottoposto all'esame della Commissione plenaria nell'ultima settimana di settembre. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	70
Comunicazioni della Presidente	70
Audizione del Ministro per lo Sport, Luca Lotti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	70

Martedì 12 settembre 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che il Santo Padre, Papa Francesco, ha accordato un'udienza speciale a tutti i componenti e ai collaboratori della Commissione parlamentare antimafia che si svolgerà in Vaticano il prossimo giovedì 21 settembre 2017 alle ore 12.30, in occasione del ventisettesimo anniversario dell'assassinio del giudice Rosario Livatino.

Audizione del Ministro per lo Sport, Luca Lotti. *(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro per lo Sport, Luca Lotti.

L'audizione odierna rientra nel filone di inchiesta dedicato al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso nel mondo dello sport.

Luca LOTTI, *Ministro per lo Sport*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Marco DI LELLO (PD), Francesco D'UVA (M5S), Marcello TAGLIALATELA (FDI-AN) e Massimiliano MANFREDI (PD) e i senatori Giuseppe LUMIA (PD), Franco MIRABELLI (PD), Ciro FALANGA (ALA) e Nunziante CONSIGLIO (LNA), cui risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il ministro Lotti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri	71
---	----

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato procede all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, ono-

revole Paolo GENTILONI SILVERI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (MDP), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 12 settembre 2017.— Presidenza
della vicepresidente Sandra ZAMPA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 13.35 alle 14.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Atto n. 433 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>).	3
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Emendamenti C. 3343-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	7
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

AVVERTENZA	7
------------------	---

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Esame emendamenti C. 3343/A	9
--	---

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
---	---

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa. C. 3996 Andrea Maestri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
---	----

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4574 Berretta, C. 4575 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamenti delle proposte di legge C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 4575 Berretta</i>)	14
---	----

AVVERTENZA	15
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI:

- Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso il Comitato politico e di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea (COPS), Ambasciatore Luca Franchetti Pardo (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 16

IV Difesa

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

- Sulla pubblicità dei lavori 17
- Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2017-2019 (*Esame e rinvio*) 17

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

- Introduzione dell'articolo 293-*bis* del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 23
- Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 24
- Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 24
- Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 24
- ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) 27
- Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. Nuovo testo C. 3653 (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 24

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. Atto n. 432 (Rilievi alle Commissioni II e IX) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole*) 25
- AVVERTENZA 26

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.
- Audizione del Presidente di AssoB.it, Stefano Capaccioli (*Svolgimento e conclusione*) 30

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 31
- Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 31

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Nuovo testo C. 66 Realacci ed abb. (Alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	41
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abbinate C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini (Alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	42
Sulla pubblicità dei lavori	42
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 Realacci ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	42
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	45

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3792 Baldelli, recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.	
Audizione di rappresentanti di Anigas-Associazione Nazionale Industriali Gas	46
Audizione di rappresentanti di Utilitalia	46
Audizione di rappresentanti di Elettricità futura	46
Audizione di rappresentanti di AIGET-Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader ..	46
Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ..	46

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	47
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Modifiche al codice della strada. Nuovo testo unificato C. 423-A e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
ERRATA CORRIGE	55

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	56
---	----

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 Agostinelli (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
INTERROGAZIONI:	
5-02484 Binetti: Sulla pubblicità lesiva della dignità professionale medica e forense	61
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	63
5-07281 Brignone: Iniziative volte a migliorare la diagnostica della celiachia	61
5-08728 Grillo: Sull'applicazione dell'orario di lavoro nelle strutture ospedaliere	61
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	66
5-11533 Gelli: Iniziative volte a consentire al medico di medicina generale la prescrizione delle terapie orali innovative per il trattamento del diabete	61
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento 3.105 (Nuova formulazione) del relatore)</i>	68
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.	
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	69
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	70
Comunicazioni della Presidente	70
Audizione del Ministro per lo Sport, Luca Lotti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	70
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri	71
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

